1866

N° 104

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia EREDI BOTTA, via del Castellaccio, n° 20.
Nelle Provincie del Regno con *vaglia postale* affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI COMPRESE LE DOMENICHE

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea.
Le altre inserzioni 30 cent. per linea o spazio di linea.
Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

Un numero separato centesimi 20.
Arretrato centesimi 40.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	42	22	12
Per le Provincie del Regno		»	46	24	13
Svizzera		»	58	31	17
Roma (*franco ai confini*)		»	52	27	15

FIRENZE, Domenica 15 Aprile

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

			Anno	Semestre	Trimestre
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L.	82	48	27
Inghil., Belgio, Austria e Germ.		»	112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		»	82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il numero 2856 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data del 2 aprile corrente col quale l'ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il collegio elettorale 1° di Messina, n° 225;

Veduto l'articolo 63 della legge per le elezioni politiche 1° dicembre 1860, n° 4513;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il collegio elettorale 1° di Messina, n° 225, è convocato pel giorno 29 aprile corrente affinchè proceda alla elezione del proprio deputato.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 6 maggio p° v°.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 9 aprile 1866.

VITTORIO EMANUELE.

CHIAVES.

S. M., sulla proposta del ministro della guerra, in udienza del 9 aprile 1866, ha accettate le dimissioni dal militare servizio, volontariamente offerte dal maggiore nell'arma d'artiglieria, Galli della Loggia cav. Gaetano Maria Paolino.

Con R. decreto in data 2 aprile 1866, lo scrivano di 1° classe nel Corpo d'intendenza militare, Nuti Mario, è stato collocato in aspettativa per infermità in seguito a sua domanda.

Con altro decreto della stessa data, lo scrivano di 2° classe nel Corpo predetto, Melloni Enrico, già in aspettativa per motivi di famiglia, è stato richiamato in effettivo servizio.

S. M., sulla proposta del ministro della marina, con decreto in data 28 marzo 1866, ha richiamato in attività di servizio dal 1° aprile volgente, l'ufficiale di porto di 3° classe, Imar Francesco, in aspettativa per motivi di salute.

Nel R. decreto num. MDCCXIX inserto nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 marzo ultimo dove nel num. 1. dell'articolo unico leggesi: « non « minore di diciassette oltre il console *ed* uno « dei consiglieri » correggasi: « *od* uno dei « consiglieri. »

Regolamento pel servizio telegrafico interno.

(*Cont. e fine* — Vedi numero 103)

Art. 90. I proventi telegrafici hanno origine:

a) Dalle tasse percepite negli uffici per dispacci diretti all'interno ed all'estero;

b) Dalle tasse dei dispacci di Stato che si pagano direttamente dai Ministeri;

c) Dalle somme che vengono pagate dagli Stati esteri e da Società private in esito alla liquidazione dei conti per le corrispondenze internazionali o considerate come tali.

Art. 91. La contabilità attiva si divide in *interna* per i proventi accennati ai paragrafi *a, b, d* dell'articolo precedente, ed *internazionale* per quelli del paragrafo *c*.

Art. 92. La contabilità dei proventi telegrafici di qualunque natura viene verificata ed accertata presso le Direzioni compartimentali e si riassume poi presso la Direzione generale.

Art. 93. Il capo dell'ufficio telegrafico centrale della sede della Direzione generale è incaricato della esazione dei proventi indicati ai paragrafi *b* e *c* dell'articolo 90 e del loro versamento nella cassa dello Stato.

Egli ne tiene e rende conto distinto.

Art. 94. Ogni capo d'ufficio è responsabile moralmente delle operazioni e scritture di contabilità eseguite dagli impiegati addetti al suo ufficio, salvo il diritto di regresso verso di essi.

È responsabile anche materialmente e deve quindi rifare l'amministrazione dei danni che le derivino da sbagli di tassazione e soggiacere alle penalità per errori, ritardi non giustificati ed altre mancanze, allorchè non vi sia un subalterno direttamente manchevole.

Art. 95. I proventi dei telegrafi si classificano nella contabilità generale dello Stato sotto il titolo di proventi della Direzione generale dei telegrafi.

Art. 96. Tutti i dispacci governativi, di servizio o di privati si scrivono, possibilmente, sopra apposito stampato (mod. 35) sul quale l'ufficiale di servizio, dopo d'aver esaminato se a termini dei regolamenti siano ammessibili, appone il numero d'ordine e le annotazioni necessarie.

I dispacci scritti su carta comune si attaccano ad uno degli stampati suddetti, sul quale si pongono le indicazioni relative.

Art. 97. Ogni esazione deve farsi dagli ufficiali telegrafici, registrandola sul bollettario (mod. 36) e consegnando la bolletta figlia a colui che paga.

Il numero d'ordine delle quietanze è progressivo per ogni bollettario.

Art. 98. Per i dispacci di Stato a credito che si pagano dai Ministeri alla Direzione generale si tengono in ogni ufficio per ciascun Ministero fogli stampati speciali (mod. 37) da chiudersi in fin di mese.

L'ufficio non si dà debito del loro importo.

Se ne tiene pure uno mensuale complessivo pei dispacci in franchigia e di servizio.

In questi fogli i numeri d'ordine di bolletta sono progressivi per ogni mese.

Art. 99. Nella tassazione dei dispacci si osservano, tanto pel diritto di trasmissione quanto per quelli accessori, se si tratta di corrispondenza interna, le disposizioni dei regolamenti vigenti nello Stato, e se di corrispondenza internazionale, quelle stabilite dalle convenzioni speciali colle amministrazioni cui spettano in parte gl'introiti.

Art. 100. Eseguite le disposizioni degli articoli 96 e 99, il dispaccio, giusta gli articoli 97 e 98, registrasi nel bollettario (mod. 36 o 37) indicandosi le tasse. Quindi si stacca la bolletta figlia, e si consegna all'esibitore del dispaccio, riscossa la somma indicatavi, quando non ne sia consentito il credito.

Pei dispacci in franchigia e per quelli a credito pagabili dai Ministeri alla Direzione generale si consegna pure la bolletta agli esibitori, tralasciando di segnarvi la tassa pei primi.

Pei dispacci a credito da pagarsi all'ufficio, si ritiene la bolletta come valore di cassa e si consegna solo dopo riscossa la tassa.

Art. 101. Si scrivono, nell'atto stesso della loro presentazione, gli estremi di tutti i dispacci da trasmettersi in un elenco (modello 38) sul quale in quattro categorie distinte si indicano le tasse pei dispacci privati, quelle pei governativi pagati o da pagarsi all'ufficio, quelle pei governativi pagabili alla Direzione generale, e quelle pei dispacci in franchigia non di servizio. Per questi ultimi basta notare gli estremi.

In ogni categoria si distinguono le tasse interne dalle internazionali, e le cifre contenute in ciascuna categoria si addizionano al termine della giornata. I totali delle due prime categorie costituiscono il debito dell'ufficio e quelli delle altre forniscono gli elementi per gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Art. 102. Terminato un bollettario (mod. 36) il capo d'ufficio ne fa l'addizione, scrivendovi la somma in lettere, vi appone la data, la firma e lo trasmette tosto alla Direzione compartimentale dopo averne riportato il totale in principio del bollettario seguente, e così di seguito fino alla scadenza dell'esercizio.

Alla fine del mese il capo d'ufficio addiziona il bollettario col riporto dei bollettari precedenti, si assicura che è d'accordo col giornale di cassa (mod. 39) e col conto mensuale (mod. 40) dei quali è parola negli articoli seguenti, e ne scrive analoga dichiarazione sull'ultima bolletta del mese.

Art. 103. Oltre al bollettario il capo d'ufficio tiene un giornale di cassa (mod. 39), nel quale si iscrivono in distinte colonne:

A debito:

L'ammontare delle somme risultanti dal bollettario (mod. 36) in ciascun giorno;

A credito:

L'ammontare delle somme versate nella cassa dello Stato, giustificato da regolari quietanze.

Il giornale di cassa viene sommato alla fine d'ogni mese, aggiungendovi la somma totale dei mesi precedenti fino alla scadenza dell'esercizio.

Quando però v'ha mutazione del capo d'ufficio, il giornale viene addizionato al momento in cui egli cessa dalle sue funzioni.

Art. 104. Le carte relative a pagamento a credito consentito dalla Direzione generale, o alle spese d'ordine (art. 114) non ancora rimborsate si tengono in cassa come denaro.

Quando si spediscono i detti documenti alla Direzione compartimentale, se ne pone in cassa un elenco sul quale si cita la data dell'invio fatto.

Art. 105. Tutti i dispacci ricevuti da qualsiasi provenienza interna od estera, si scrivono letteralmente sopra apposito stampato (mod. 41) con le indicazioni tutte relative. Quelli transitati, ripetuti nell'ufficio si scrivono sopra altro stampato (mod. 42).

Art. 106. All'atto di trasmettere o di ricevere un dispaccio, si deve notare sopra il registro apposito (mod. 30) come si è detto nell'articolo 70.

Art. 107. Appena arrivato il dispaccio all'ufficio di destinazione se ne spedisce copia (mod. 41) al suo recapito.

Se per quest'oggetto occorre qualche spesa d'espresso che sia stata dal mittente anticipata, se ne paga il prezzo proporzionale alla distanza, dandone notizie con dispaccio di servizio all'ufficio d'origine e contro quietanza (mod. 43) che si pone in cassa come danaro secondo quanto stabilisce l'articolo 104. Nella quietanza deve essere indicata, almeno approssimativamente, la distanza in chilometri.

Se la spesa è da pagarsi dal destinatario, se ne stabilisce l'ammontare che si nota sulla sopracarta del dispaccio. Nel caso che questo sia rifiutato, l'ufficio paga la spesa dell'espresso, purchè il dispaccio respinto sia inalterato nel suggello ed accompagnato dalla dichiarazione del rifiuto fatto dal destinatario o suo rappresentante.

Nel contrattare la spesa per espressi si deve curare la massima economia.

Art. 108. Qualora il dispaccio indichi doversi trasmettere al suo indirizzo per mezzo della posta, l'ufficio telegrafico che lo ha ricevuto ne trasmette il piego all'ufficio di posta locale o più prossimo.

Se il mittente anticipò la spesa di affrancazione e di raccomandazione, l'ufficio ricevente ne paga l'ammontare ritirandone ricevuta che comprende fra le spese d'ordine.

Art. 109. Le risposte, il cui pagamento venne anticipato, si aspettano fino a dieci giorni dalla trasmissione del dispaccio, trascorsi i quali senza che arrivi, se trattasi di un dispaccio interno o scambiato con un'amministrazione che non aderì all'ultima convenzione di Parigi, si restituisce la tassa nei modi stabiliti dall'articolo 113 purchè sia reclamata entro venti giorni dopo la scadenza dei dieci suddetti; se trattasi di un dispaccio scambiato con ufficio d'una delle amministrazioni che aderirono alla convenzione di Parigi, si avvisa con dispaccio di servizio l'ufficio mittente che la risposta non fu presentata e non si restituisce la tassa.

Art. 110. L'ufficio telegrafico che riceve un dispaccio, dal quale risulti che ne fu pagata la risposta all'ufficio da cui proviene, invia al destinatario insieme alla copia di esso uno stampato (mod. 44) affinchè vi scriva la risposta che si trasmette poi come risposta pagata, purchè sia presentata non più tardi di otto giorni dalla data del dispaccio primitivo. Se la risposta ha un numero di parole maggiore di quello pel quale fu chiesta, l'ufficio fa pagare dall'esibitore della medesima l'ammontare dell'eccedenza.

Nel caso che la risposta sia da dirigersi ad un ufficio telegrafico diverso da quello da cui provenne il dispaccio primitivo si avvisa subito per telegrafo l'ufficio mittente della fatta trasmissione.

Art. 111. All'esibitore di una risposta pagata altrove deve essere consegnata una ricevuta staccata dal bollettario (mod. 36) indicandosi in essa l'ufficio telegrafico presso cui fu pagata e tralasciandosi di notare la tassa pagata.

Art. 112. I reclami a motivo di errori o di ritardi, a tenore degli articoli 47, 48, 49 del regolamento 10 dicembre 1865 possono essere presentati alle Direzioni compartimentali, o alla Direzione generale. Gli esami e le decisioni sui provvedimenti relativi spettano alle prime pei dispacci interni, alla Direzione generale per quelli riguardanti corrispondenze con amministrazioni estere e sociali. Tutte le Direzioni devono prestarsi alle ricerche e comunicazioni necessarie.

Gl'impiegati non possono accordare alcun rimborso per questo titolo senza ordine delle Direzioni suddette.

Art. 113. Le restituzioni di somme per qualsiasi motivo si fanno all'esibitore della relativa bolletta verso ricevuta (mod. 45) della somma restituita.

In caso di smarrimento di bolletta la Direzione compartimentale può ordinare che si facciano tali restituzioni ritirandosi ricevuta, previo accertamento che il reclamante del rimborso sia il mittente del dispaccio e presa nota sulla relativa bolletta madre.

Art. 114. I capi d'ufficio eseguiscono i pagamenti per le spese d'ordine cioè quelle per espressi, per posta e per restituzione di tasse col danaro di cassa, e ne viene loro dato il rimborso in seguito a produzione dei documenti giustificativi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Art. 115. Nei casi di riscossioni straordinarie, come supplementi di tasse, abbuonamenti od altro, il capo d'ufficio deve specificarne il titolo nella ricevuta prescritta dall'articolo 97.

Art. 116. I versamenti si fanno nelle casse determinate del Ministero delle finanze, e laddove tali casse non esistono si pratica come è disposto dalle Direzioni compartimentali. Al termine di ogni mese si versa tutta la somma che si ha in cassa, e durante il mese si fa un versamento ogni volta che si raggiunge la somma di lire cinquemila, o anche prima se così è disposto dalla Direzione compartimentale. Si accompagnano le somme versate con una nota (mod. 46) in doppio esemplare delle specie di moneta e degli altri valori che costituiscono il versamento. Questo elenco deve essere datato e firmato dal capo d'ufficio o dal cassiere.

Art. 117. È determinato dalla Direzione generale in quali uffici convenga lasciare in fin di mese un fondo per pagare le spese d'ordine.

Art. 118. I capi d'ufficio fanno per decade la spedizione delle carte di contabilità alle Direzioni compartimentali. Le fanno a periodi più brevi, ed anche giornalmente negli uffici di maggior lavoro determinati dalle Direzioni medesime.

Le decadi si compiono il 10, il 20 e l'ultimo giorno di ciascun mese.

Tranne i casi di eccezione dianzi cennati, i capi d'ufficio devono spedire il 2, 12, 22 d'ogni mese:

Gli originali dei dispacci trasmessi, ricevuti e transitati nella decade precedente, unita ai secondi la ricevuta di consegna e tutti divisi per giornata e distinti per ciascuna categoria in *interni* ed *internazionali* sulle norme stabilite dalla Direzione generale;

L'elenco dei dispacci trasmessi (mod. 38);

L'elenco sommario (mod. 47) delle carte spedite nel quale si deve segnare l'indicazione *negativo* ai modelli che non si spediscono, non avendosi operazioni da notarvi;

E per gli uffici che hanno macchine imprimenti tutte le striscie di ricevimento e di collazionamento attaccate ai dispacci, ovvero ordinate in modo che si veda facilmente il numero del dispaccio cui si riferiscono e la data.

Art. 119. I capi d'ufficio devono spedire inoltre alla Direzione compartimentale nel giorno 2 di ciascun mese:

Il registro di spedizione e di ricevimento alle macchine (mod. 30) del mese precedente prescritto dall'articolo 70;

Le bollette madri (mod. 37) dei dispacci a credito dell'intero mese pagabili dai Ministeri alla Direzione generale con una tabella a corredo (mod. 48) che contenga i totali dei crediti verso ciascun Ministero e la dichiarazione che l'ammontare complessivo è d'accordo col risultamento finale dell'ultimo elenco del mese (mod. 38);

Le bollette madri (mod. 37) dei dispacci in franchigia e di servizio;

Il conto (mod. 40) delle riscossioni e dei pagamenti eseguiti nel mese precedente con la situazione di cassa.

Questo conto deve essere corredato dalle quietanze dei versamenti (restando però in facoltà del direttore compartimentale di domandarle anche nel corso del mese); dai documenti giustificativi delle spese d'ordine pagate nel mese descritti in una nota (mod. 49) in triplo esemplare; da un elenco (mod. 50) delle partite costituenti i crediti consentiti; da un elenco degli altri valori per contante.

Lo stato di consegna dei dispacci del penultimo mese (art. 82, mod. 33);

L'elenco delle carte spedite (mod. 47).

Art. 120. Quando accade la surrogazione di un capo d'ufficio e conseguentemente la formazione dei verbali accennati all'art. 66, il surrogato consegna al surrogante i fondi esistenti in cassa al momento della cessione, comprese le quietanze definitive e provvisorie, i documenti giustificativi delle spese non ancora rimborsate e le bollette pei dispacci spediti a credito. Si deve far risultare dal verbale riguardante la contabilità (mod. 29) la somma esistente in contante e quella in valori per contante i quali vi si descrivono partitamente.

Art. 121. Prima della chiusura dell'esercizio devono essere riscossi tutti i proventi telegrafici e compite le liquidazioni che vi si riferiscono.

Art. 122. Al 1° di ottobre di ciascun anno il capo d'ufficio chiude i registri di contabilità dell'esercizio dell'anno precedente, indicandovi in lettere la somma risultante; vi appone la data e la firma.

Art. 123. Entro il mese *successivo a quello della chiusura dell'esercizio, ciascun capo* d'ufficio trasmette in triplice originale alla Direzione compartimentale il conto (mod. 51) dei proventi liquidati tanto riscossi quanto rimasti a riscuotere e dei versamenti fatti. In questo conto nota a suo debito prima l'ammontare complessivo delle partite rimaste a riscuotere alla chiusura dell'esercizio precedente, poi quello dei proventi dell'esercizio, cui il conto si riferisce, ed a suo credito prima la somma di cui risultasse creditore nel conto dell'esercizio precedente, poi le somme versate nel corso dell'esercizio, inscrivendovi le quietanze per ordine di data.

Ove accada che non risulti parità del debito col credito, le cause delle differenze si devono giustificare dal capo d'ufficio nel conto stesso.

L'ammontare di tali differenze si riporta nel conto successivo.

Art. 124. Le Direzioni compartimentali, a misura che loro pervengono i documenti indicati nell'articolo 118, registrano in apposito stato (mod. 52) il debito di ciascun ufficio, e procedono alla verificazione delle contabilità cui si riferiscono.

Art. 125. Comunicano tosto agli uffici le osservazioni (mod. 53) fatte circa tassazioni irregolari, invitandoli a procurare di restituire le somme esatte in più ed obbligandoli a risarcire l'amministrazione di quelle riscosse in meno secondo l'articolo 94.

Art. 126. Le Direzioni compartimentali ogni volta che lo reputano necessario ed almeno per una giornata in ogni mese procedono alla verificazione della corrispondenza.

A tal fine formano quadri distinti (mod. 54 e 55) dei dispacci originarii da uffici degli altri compartimenti ricevuti in uffici del proprio compartimento e da questi ritenuti perchè di destinazione o inoltrati direttamente ad uffici dell'estero o di società ferroviarie.

Comunicano tali quadri alle Direzioni dalle quali dipendono gli uffici d'origine dei dispacci anzidetti e le medesime sulla scorta degli elementi che possiedono, esaminano se fosse avvenuta qualche irregolarità e ne curano la rettificazione con speciale foglio di osservazioni (modello 56).

Similmente le Direzioni verificano, valendosi dei propri documenti, la corrispondenza che ha compito l'intero suo corso nel compartimento e quella trasmessa direttamente dai propri uffici ad uffici esteri o di società di ferrovie.

Art 127. Le Direzioni nel cui compartimento sianvi uffici, i quali comunichino direttamente con l'estero o con uffici sociali di strade ferrate devono notare sommariamente in un quadro (mod. 57) il numero dei dispacci trasmessi all'estero od agli uffici di strade ferrate ed il debito che lo Stato si assume per essi, come eziandio il numero dei dispacci ricevuti dall'estero o da detti uffici ed il credito che ne deriva allo Stato. In detto quadro si registrano tanto i dispacci scambiati cogli uffici dello Stato, quanto quelli transitanti, e si segnano a parte le spese accessorie di posta, espressi, risposte pagate od altro, delle quali si dovesse ricevere o dare il rimborso. Devono redigersi tanti quadri separati quanti sono gli Stati esteri e le società di ferrovie coi quali si corrisponde direttamente.

Se qualche amministrazione estera, o società di ferrovia non adotta per le sue contabilità il sistema riassuntivo, le Direzioni devono redigere stati particolareggiati (mod. 58 e 59), indicando per ciascun dispaccio i principali estremi, l'importo delle tasse italiane ed estere, e delle spese accessorie cui abbiano dato luogo.

Questi quadri e stati devono essere fatti con la massima esattezza, e nitidezza così da potersi mandare occorrendo, alle altre amministrazioni. Vengono chiusi colla fine del mese, previo confronto coi registri (mod. 30) degli uffici, e spediti alla Direzione generale.

Art. 128. Le Direzioni compartimentali, giungendo loro le contabilità mensuali stabilite dall'articolo 119, osservano se nei conti il debito degli uffici è d'accordo coi conti mensuali precedenti e collo stato (mod. 52); se il credito corrisponde ai conti precedenti ed agli altri documenti che li accompagnano; se risulta tenuta in cassa una somma maggiore di quella accordata dall'art. 117; se i documenti hanno la voluta regolarità, e se le partite date come crediti consentiti possono infatti comprendersi in quella categoria.

Art. 129. Riuniscono per Ministero le bollette madri dei dispacci a credito pagabili alla Direzione generale, le corredano di una tabella riassuntiva (mod. 60) per ciascun Ministero delle somme dovute a ciascun ufficio, ed addizionatele si accertano che corrispondono al totale delle parziali tabelle ricevute dagli uffici e le spediscono alla Direzione generale.

Art. 130. Comunicano tosto agli uffici le osservazioni che risultano da questi esami e regolano i conti tutti d'accordo con essi tenendo un registro di dare ed avere di ciascun ufficio (modello 61).

Art. 131. Assestati i detti conti e presane nota sul registro (mod. 61), inviano alla Direzione generale distinto per mese e per esercizio un quadro particolareggiato (mod. 62) delle riscossioni e dei versamenti fatti da ciascun ufficio, riportandovi i risultamenti dei mesi antecedenti ed, indicando il debito o credito degli uffici alla fine del mese col relativo fondo di cassa in numerario o valori per contante e vi uniscono altro quadro riassuntivo (mod. 63) di tutti i proventi del mese e del valore dei dispacci in franchigia.

Contemporaneamente mandano alle Direzioni dei compartimenti del tesoro, nei quali trovansi uffici di loro *dipendenza, i prospetti (mod. 64) dei versamenti fatti, divisi per provincia*, ed agli uffici di riscontro della Corte dei conti un quadro complessivo analogo a quello di sopra prescritto per la Direzione generale; finalmente, appena che tutti i prospetti riguardanti lo stesso mese sono stati concordati colle Direzioni del tesoro, ne mandano uno complessivo alla Direzione generale, e rinnovano le spedizioni del quadro particolareggiato (mod. 62) se si fosse dovuto modificare.

Art. 132. Accertata la regolarità dei documenti relativi alle spese d'ordine uniti alle note (mod. 49), le Direzioni compartimentali spediscono mensualmente i documenti e le note in doppio con tabella riassuntiva (mod. 65) pure in doppio alla Direzione generale, la quale di mano in mano che li ha verificati rinvia loro un esemplare della tabella vidimata, ed alla fine del semestre fornisce ad esse un fondo corrispondente all'ammontare complessivo delle spese.

Ricevuto questo fondo le Direzioni compartimentali effettuano mediante vaglia del tesoro il rimborso ai diversi capi di ufficio delle spese da ciascuno sostenute, questi ne fanno versamento, ritirandone quietanza che uniscono al conto mensuale dopo di averla registrata nel giornale di cassa e ne mandano inoltre una ricevuta propria alla Direzione compartimentale pel suo discarico verso la Direzione generale.

Art. 133. Entro 45 giorni dalla scadenza dell'esercizio le Direzioni compartimentali presentano alla Corte dei conti per mezzo della Direzione generale i rendiconti finali della gestione degli uffici da loro dipendenti (mod. 51) dopo averli verificati, dichiarando in calce che le cifre in essi esposte corrispondono esattamente ai risultamenti constatati dai relativi documenti di contabilità.

Questi conti devono dalle Direzioni compartimentali accompagnarsi con una tabella riassuntiva da cui apparisca il debito e il credito di ciascun ufficio e la differenza a parità ed essere in doppio esemplare, uno dei quali, dopo dichiarato regolare dalla Corte dei conti, viene restituito approvato dalla Direzione generale, a discarico definitivo dell'ufficio.

Art. 134. In ogni Direzione compartimentale un impiegato delegato dal direttore, e sotto la di lui immediata sorveglianza si occupa della riscossione e dei versamenti per le partite segnate al paragrafo *d* dell'articolo 90 e ne tiene la contabilità colle stesse norme prescritte pei capi d'ufficio.

Art. 135. Le Direzioni compartimentali e i capi d'ufficio portano la loro attenzione sui dispacci governativi in franchigia ed a credito che sembrino non urgenti, prolissi, o non relativi ad affari d'ufficio.

Ogni mese si spedisce dalle Direzioni compartimentali alla Direzione generale un rapporto sui dispacci maggiormente irregolari per le cause cennate, unendovisi le copie dei medesimi.

Art. 136. Le Direzioni compartimentali propongono dopo un biennio alla Direzione generale la distribuzione dei dispacci e delle strisce, ed ottenutane facoltà, delegano un loro impiegato a badare perchè, durante le operazioni del trasporto e della distruzione, il contenuto dei dispacci non si divulghi.

Art. 137. La Direzione generale prende nota del dare e dell'avere degli uffici coll'appoggio delle carte che riceve dalle Direzioni compartimentali.

Trasmette mensualmente al Ministero delle finanze uno stato delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 138. Esamina le spese d'ordine e dispone la somministrazione semestrale dei fondi alle Direzioni compartimentali pel relativo rimborso.

Art. 139. Tiene distinti registri di dare ed avere verso gli Stati esteri e le società private

con cui esistono convenzioni di corrispondenza telegrafica dai quali consti mensualmente del credito e debito complessivo dello Stato per la medesima, e ne liquida la contabilità.

Se da queste liquidazioni di conti risulta che l'erario dello Stato sia in credito di qualche somma verso uno Stato estero od una società, la Direzione generale informa il capo dell'ufficio telegrafico indicato all'articolo 93 perchè ne faccia a suo tempo la riscossione.

Per l'opposto, se l'erario dello Stato rimane in debito, provvede pel relativo pagamento con applicazione dei fondi del suo bilancio.

Art. 140. Alla scadenza dell'esercizio manda alla Corte dei conti i rendiconti finali della gestione degli uffici e ne comunica poi l'approvazione alle Direzioni compartimentali.

Forma il conto particolare amministrativo dei proventi telegrafici, secondo il prescritto dai generali regolamenti.

CAPO IV. — *Contabilità passiva.*

Art. 141. La contabilità passiva è retta dalle norme dettate per la contabilità generale dello Stato.

Art. 142. Le spese fisse, escluse le indennità di pernottazione negli uffici, sono pagate nei modi generalmente stabiliti per le spese fisse dello Stato, e con le variazioni indicate nei quadri spediti secondo i casi dalla Direzione generale o dalle Direzioni compartimentali.

Art. 143. Le altre spese sono possibilmente pagate, o fatte pagare dalle Direzioni compartimentali, alle quali perciò sono date anticipazioni o aperti crediti. Nessuna spesa, non approvata in massima, può esser fatta senza speciale approvazione, tranne le eccezioni consentite per i casi d'urgenza constatata.

In tempo opportuno le Direzioni compartimentali spediscono alla Direzione generale i fogli giustificativi delle spese fatte.

Art. 144. I capi d'ufficio e i capi turno, negli uffici di orario permanente, hanno diritto all'indennità di pernotazione.

Art. 145. Gl'impiegati che hanno diritto all'indennità di missione e di traslocazione devono far tenere ai loro superiori immediati le note relative (mod. 66 o 67) non più tardi di tre mesi. Tali indennità sono pagate con mandati dell'amministrazione centrale, ovvero con mandati spediti dalle Direzioni compartimentali pei crediti alle medesime aperti, ed osservate in ogni caso le prescrizioni in proposito vigenti.

Art. 146. L'indennità giornaliera stabilita con la tabella *B* annessa al R. decreto del 18 settembre 1865 per gli ufficiali telegrafici e per gli alunni, in caso di servizio temporaneo in uffici fuori dell'ordinaria loro residenza, è pagata ai primi per non più di quindici giorni, oltre quelli impiegati in viaggio, ed ai secondi per tutta la durata della missione.

147. Le indennità di spese di ufficio sono fissate caso per caso per decreto ministeriale, esclusi gli uffici di 3ª categoria ai quali non è accordata indennità di sorta.

CAPO V. — *Accettazioni, promozioni, destinazioni.*

Art. 148. Non si può ottenere nomina ai posti di ufficiale se non dopo un alunnato senza retribuzione.

Art. 149. Gli aspiranti devono corredare le loro domande con certificati comprovanti:

a) Essere italiani, o naturalizzati;

b) Avere età non minore d'anni 18 e non maggiore di anni 25;

c) Essere di regolare condotta;

d) Avere costituzione sana, esente da imperfezioni incompatibili col servizio telegrafico, da verificarsi, occorrendo, dall'amministrazione;

e) Avere sufficienti mezzi di sussistenza per prestare servizio senza retribuzione finchè venga loro accordata.

Art. 150. Ammesse le loro domande, subiscono un esame di lingua italiana, lingua francese, calligrafia, aritmetica, nozioni elementari di fisica, chimica e geografia, e coloro che risultano approvati sono ammessi ad un corso teorico-pratico di telegrafia da compiersi in sessanta lezioni allo incirca, secondo apposito programma.

Compito il corso sono chiamati ad un novello esperimento, e coloro che risultano i migliori conseguiscono i posti di alunni che saranno stati fissati; sono classificati secondo i punti di merito riportati nel concorso; prestano servizio di ufficiali ove vengono destinati; ed a misura che vacano posti di ufficiali di 5ª classe, li conseguiscono progressivamente secondo la classificazione ottenuta.

Art. 151. Pel passaggio dal grado di ufficiale di 1ª classe a quello di sotto-ispettore di 4ª classe si deve subire un esame secondo speciale programma.

Art. 152. Il ruolo di anzianità degli impiegati di carriera è compilato sulla base della data dell'ultima nomina.

In caso di parità di data dell'ultima nomina fra più impiegati si preferisce colui che ebbe nomina di data anteriore nel grado o classe precedente, risalendosi, ove occorra, alla classificazione conseguita nell'alunnato.

Quando il grado e la classe precedente si riferissero ad antichi ruoli organici diversi fra loro, si tiene conto dell'importanza delle funzioni, dell'anzianità del servizio e dell'ammontare dello stipendio.

Art. 153. Il merito degl'impiegati di carriera per lo scopo dello articolo 15 del decreto 18 settembre 1865 si desume dai punti di merito notati in matricola per ordine della Direzione generale sia di motuproprio, sia in approvazione delle proposte contenute nei rapporti semestrali delle Direzioni compartimentali (mod. 15). In tali rapporti non si propone alcun punto di merito per la condotta puramente regolare, se ne propone uno in ricompensa degl'impiegati che si distinguono abitualmente per lodevole servizio, e due per coloro che hanno resi servigi straordinari. Ciascun punto di merito in matricola compensa due punti di demerito (art. 170).

Art. 154. Il personale di carriera si può mutare di residenza secondo i bisogni del servizio.

Art. 155. Gl'impiegati del ruolo di carriera, compresi gli alunni, possono, oltre al disposto dall'articolo precedente, essere provvisoriamente destinati agli uffici di 2ª e 3ª categoria in mancanza di commessi e d'incaricati.

Art. 156. I meccanici sono scelti fra gli esercenti che offrono maggior garanzia di capacità.

Le loro promozioni avvengono per due terzi per merito, e per un terzo per anzianità, meno quella a meccanico di 1ª classe, che avviene solamente per merito.

Art. 157. I magazzinieri di 3ª classe sono scelti fra gli impiegati dell'Amministrazione che ne fanno domanda.

Le loro promozioni avvengono per due terzi per anzianità e per un terzo per merito, meno quella a magazziniere di 1ª classe che avviene solamente per merito.

Art. 158. I guardafili sono scelti a preferenza fra gli allievi guardafili ed in mancanza fra i giornalieri che abbiano prestato buon servizio in lavori di linee telegrafiche, abili per età e salute e che sappiano leggere e scrivere.

Le promozioni dei capisquadra e dei guardafili avvengono per due terzi per merito e per un terzo per anzianità.

Art. 159. Dovendosi provvedere un posto di commesso cui non aspiri alcun impiegato del ruolo di carriera, vien fatto invito di occuparlo agli alunni che avessero già compito un biennio di alunnato ed agli impiegati in disponibilità che per avventura si trovino a prestar servizio negli uffici elettro-telegrafici e la cui idoneità fosse debitamente constatata.

Qualora nessun individuo fra tali categorie reclami il posto disponibile, si accettano domande di alunni che non abbiano compito il biennio anzidetto, però alle condizioni dell'articolo 161, meno quella degli esperimenti.

In difetto di istanze anche da parte loro, si accettano quelle di estranei all'Amministrazione, ai quali si possono accordare tre mesi per acquistare le cognizioni necessarie.

Gl'impiegati di carriera nominati commessi sono retribuiti nei limiti fissati pei commessi negli articoli 16 e 23 del regio decreto del 18 settembre 1865, contandosi i quadrienni per l'aumento di retribuzione dalla data della nomina di commessi.

Art. 160. Gli estranei che aspirano al posto di commesso devono aver cognizione della lingua italiana, calligrafia, aritmetica, degli elementi di fisica e chimica che trovano la loro applicazione nella telegrafia elettrica ed elementi di geografia, e devono avere le condizioni di ammessione richieste per l'alunnato nell'articolo 149.

Art. 161. Accettate le loro domande, e scorsi, se stati richiesti, i tre mesi dei quali è detto all'articolo 159, gli aspiranti sono assoggettati ad un esperimento sulle materie cennate nell'articolo precedente, che valga a constatare la loro idoneità ed anche il diritto a preferenza in caso di pluralità di istanze. Coloro che sono riconosciuti meritevoli o preferibili per posti di commessi da provvedersi, sono ammessi al tirocinio non eccedente un semestre presso uno degli uffici dell'Amministrazione, dopo il quale subiscono un secondo esperimento sulla parte regolamentare e sulla parte pratica del servizio, e conseguiscono in caso di buon esito la destinazione nella località desiderata, salvo ad aver la nomina definitiva dopo un anno di regolare servizio gratuito, compresa la durata del tirocinio.

Quando non siano in qualunque stadio completamente soddisfatte le condizioni prescritte per la nomina definitiva a commesso, gli aspiranti sono congedati senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 162. I commessi si possono provvisoriamente tramutare in seguito di loro domanda o consenso in uffici di 1ª o di 3ª categoria.

In caso di chiusura d'ufficio o di riduzione di personale viene loro applicata la legge sulle disponibilità, salvo il proporre loro altra destinazione quando l'interesse del servizio lo permetta.

Art. 163. L'alunnato, al quale sono tenuti i commessi che vogliono far passaggio al personale di carriera, trae seco la perdita della retribuzione di cui godevano e non dà diritto che alla nomina di ufficiale di 5ª classe.

Art. 164. Dovendosi provvedere un posto d'incaricato provvisorio pel servizio d'un ufficio di 3ª categoria, è fatto invito agli alunni ed impiegati in disponibilità, com'è detto pei posti di commesso all'articolo 159, senza altro tirocinio, nè esperimento.

L'ufficio d'incaricato non fa loro perdere la propria qualità nè i diritti alla carriera.

Quando nessuna domanda si abbia di alunni od impiegati in disponibilità, è diretto invito ad estranei.

Art. 165. Gli estranei aspiranti alla nomina d'incaricati provvisori devono comprovare mediante certificati di:

a) Essere italiani o naturalizzati;

b) Aver età non minore di anni 18;

c) Essere di regolare condotta;

e subire l'esame sulle principali nozioni delle materie prescritte nell'articolo 161.

Prima di subire l'esame possono essere a loro richiesta destinati in qualche ufficio al tirocinio pratico.

Fra più concorrenti è scelto il più idoneo sotto ogni aspetto.

Art. 166. Subìto l'esame con favorevole risultamento, gli aspiranti sono messi in possesso dell'ufficio, e retribuiti secondo il convenuto.

Art. 167. Gl'incaricati provvisori degli uffici di 3ª categoria, per quanto riguarda la stabilità della loro condizione, non sono considerati impiegati dello Stato, e possono essere congedati sempre che l'Amministrazione lo reputi conveniente.

Art. 168. Gli uffici di 3ª categoria possono essere affidati anche alle donne.

Art. 169. I fattorini, salvo il disposto dall'articolo 18 del reale decreto 18 settembre 1865, sono scelti fra persone pratiche della città ove sono chiamati a prestare servizio; deve constare che siano italiani, dell'età fra i 16 e 25 anni, di fisico sano e robusto, di regolare condotta, e che sappiano leggere e scrivere correttamente.

Il limite fissato dal citato articolo per la retribuzione dei fattorini pagati mensualmente è applicabile anche agli agenti di manutenzione dei quali si tratta nel secondo paragrafo dello stesso articolo.

CAPO VI. — *Punizioni.*

Art. 170. — Le punizioni degl'impiegati telegrafici hanno la seguente progressione:

1° Ammonizione;

2° Multa da lire 1 a 6;

3° Ritenuta da tre a quindici giornate di stipendio;

4° Traslocazione a proprie spese;

5° Sospensione dal servizio con ritenuta dello stipendio da 15 giorni a 3 mesi.

L'impiegato sottoposto a processo può essere sospeso durante tutto il tempo di esso salve le determinazioni definitive all'esito del processo.

6° Destituzione.

I Direttori compartimentali nel loro rapporto semestrale (mod. 15) possono proporre un punto di demerito per gl'impiegati negligenti, due per quelli insubordinati e tre per quelli che peccano in entrambi i modi, non ostante che per colpe determinate i medesimi avessero subìto nel corso del semestre altre punizioni.

Due punti di demerito notati in matricola per ordine della Direzione generale sia di motuproprio sia in approvazione delle proposte delle Direzioni compartimentali, compensano un punto di merito scemando così i titoli degli impiegati alla promozione per merito (art. 153)

I commessi soffrono il ritardo d'un semestre nell'aumento di retribuzione, quando loro spetti, per tre punti di demerito che si trovino segnati in matricola.

Art. 171. Cagionano le punizioni segnate ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente il difetto di attenzione e sollecitudine nel disimpegno dei propri doveri, i ritardi e gli errori nei telegrammi, l'irregolare tenuta degli apparati, i ritardi nella riparazione delle linee per guasti inosservati, l'assenza ancorchè di notte dalla residenza senza permesso, l'accettazione di mance e in generale la mancanza a quella condotta civile e rispettosa che si deve sempre tenere in un pubblico ufficio.

Art. 172. Cagionano la punizione segnata al nº 3 la persistenza nelle mancanze punite coi ni 1 e 2, le mancanze per negligenza assoluta, i falsi rapporti sui guasti, la dispersione e lo spreco del materiale, oltre al risarcimento del danno.

Art. 173. Cagionano le punizioni ni 4 e 5 le replicate mancanze corrette con punizioni di grado minore, i fatti gravi di condotta riprovevole in servizio e fuori.

Ai commessi è applicabile la punizione nº 4 solamente pei fatti gravi dei quali è parola nel periodo precedente.

Art. 174. Cagionano la destituzione (nº 6) la persistenza nelle mancanze accennate nei precedenti articoli, benchè seguite da punizioni n.i 4 e 5, la trasgressione del segreto dei telegrammi, la maliziosa distruzione o soppressione di un telegramma, l'abbandono dell'ufficio non pienamente giustificato, ove esso cagioni l'interruzione assoluta del servizio, la dolosa interruzione o intromissione nelle comunicazioni telegrafiche, le violenze contro i superiori, la maliziosa riscossione d'una tassa eccedente quella fissata dai regolamenti, la richiesta di mance, la deficienza di cassa, la malversazione, salva sempre l'azione penale nelle vie di legge, e finalmente le condanne del magistrato, ad eccezione di quelle per le quali non potesse scemare la fiducia che l'amministrazione deve avere nei suoi impiegati.

La comunicazione dell'oggetto d'un telegramma o anche del solo nome del corrispondente ad altra persona che non vi abbia diritto è considerata quale trasgressione del segreto del telegramma.

Art. 175. La punizione della destituzione viene inflitta, tranne pei capisquadra, guardafili e fattorini, sentito il parere del Consiglio tecnico amministrativo.

Art. 176. Per le abusive trasmissioni fatte per telegrafo, gl'impiegati telegrafici sono soggetti al pagamento di doppia tassa se quelle trasmissioni hanno relazione col servizio, e di tripla se non vi hanno relazione, oltre all'applicazione delle punizioni segnate nell'art. 170.

Il pagamento di tale tassa è inflitto dagli ispettori capi e sotto-ispettori in visita dai direttori compartimentali e dai capi d'ufficio.

Gl'ispettori capi, i sotto-ispettori e i capi d'ufficio ne danno avviso al direttore compartimentale.

CAPO VII. — *Disposizioni generali.*

Art. 177. Tutto il personale telegrafico con stipendio annuale, nominato con decreto, deve prestare il giuramento prescritto dalle leggi ed è sottoposto alla ritenuta per aver diritto di essere collocato a riposo, e di conseguire pensione.

Prestano pure giuramento gli incaricati provvisori.

Art. 178. Quando un impiegato è tramutato di residenza per motivo urgente deve partire fra le ventiquattro ore dal ricevimento dell'ordine.

Ove non siavi urgenza, il suo superiore può accordargli una dilazione non maggiore di dieci giorni.

In tutti i casi non è accordato pel viaggio che il tempo più breve in cui possa compiersi.

Art. 179. A tutti gl'impiegati è assolutamente vietato di abitare nell'ufficio tranne che per disposizione dell'autorità politica o militare data per urgente motivo e notificata al direttore compartimentale, il quale la comunicherà al sotto-ispettore per vegliare che si ritorni alla regola generale, cessato il motivo dell'eccezione.

È eccettuato altresì il caso in cui la Direzione compartimentale creda opportuno lasciare un fattorino a custode dell'ufficio.

A tutti gli impiegati è vietato di esercitare alcuna arte, mestiere, negozio o traffico che distolga dal servizio, di ammettere estranei nell'ufficio e tanto più di istruirli ivi nel maneggio degli apparati.

Può farsi eccezione sul disposto del presente articolo per gli uffici di 3ª categoria, secondo le circostanze da apprezzarsi dalle Direzioni compartimentali.

Art. 180. Per i lavori di costruzione e di manutenzione delle linee di minor importanza, che si danno in appalto, si devono redigere speciali capitolati da approvarsi dalla Direzione generale.

Art. 181. I registri, i verbali ed elenchi sotto qualunque denominazione citati nel presente regolamento si devono per la massima parte redigere su appositi stampati dei quali viene dato il modello dalla Direzione generale.

I modelli possono essere variati dalla Direzione generale e non se ne deve stampare alcuno nuovo senza sua autorizzazione.

CAPO VIII. — *Disposizioni transitorie.*

Art. 182. Il rapporto prescritto dall'articolo 30, che si manderà nel prossimo aprile, riguarderà il solo secondo semestre dell'anno 1865 avendo però a corredo l'inventario di fin d'anno.

Art. 183. Nel personale citato all'articolo 177 s'intendono compresi gli antichi messaggieri nominati per decreto.

Art. 184. Gli impiegati enunciati nell'articolo 23 del real decreto del 18 settembre 1865 che otterranno destinazione di commesso, qualora risulti non potere essi fornire convenientemente le incumbenze loro affidate, saranno sottoposti ad un esame teorico-pratico d'idoneità, ed in caso di cattiva prova saranno posti in disponibilità per riduzione di organico.

Art. 185. Speciali istruzioni saranno dettate dalla Direzione generale, sentito il Consiglio tecnico-amministrativo, per regolare il sistema di costruzione e il servizio di manutenzione delle linee, il sistema di stabilimento e l'esercizio degli uffici e l'istradamento dei dispacci, in applicazione delle norme prescritte dal presente regolamento.

Art. 186. Saranno pure dettate dalla Direzione generale nuove norme per la formazione della statistica delle linee e degli uffici, in attesa delle quali resterà in vigore il sistema fin ora seguito.

Firenze, 4 marzo 1866.

Visto: per ordine di S. M.

Il Ministro S. JACINI.

PARTE NON UFFICIALE

INTERNO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di chimica organica vacante nell'Università di Torino.

Volendosi provvedere di titolare la cattedra suddetta, si invitano gli aspiranti a presentare le loro domande in carta da bollo, coi titoli ai quali intendono di appoggiarle descritte in apposito elenco al Ministero della pubblica istruzione entro tutto il mese di aprile del 1866.

Le domande devono contenere la dichiarazione esplicita dell'aspirante se intenda concorrere per titoli o per esame, ovvero per amendue le forme ad un tempo, con avvertenza di segnarvi chiaramente il nome, le qualità e il domicilio. Scaduto il termine, come sopra fissato, non sarà più ammessa alcuna domanda.

Firenze, il 20 dicembre 1865.

Il Direttore-Capo della 3ª Divisione
GARNERI.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA

(*Seconda pubblicazione*)

Coerentemente al disposto degli articoli 178 e 179 del regolamento per le Casse dei depositi e dei prestiti, approvato con R. decreto 25 agosto 1863, N. 1444, si notifica per norma di chi possa avervi interesse, che essendo stato denunziato, nelle debite forme, lo smarrimento delle polizze sottodesignate spedite dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti di Torino ne saranno rilasciati i duplicati appena trascorsi sei mesi dal giorno in cui avrà luogo la prima pubblicazione del presente, che sarà ripetuta ad intervallo di un mese per tre volte, e resteranno di pieno diritto annullate le polizze precedenti.

Polizza N. 427, in data 5 febbraio 1864, rappresentante un deposito di L. 58, fatto dal ricevitore principale delle dogane in Oneglia, qual prodotto netto di merci abbandonate, di spettanza di ignoti proprietari, come da processo verbale 22 dicembre 1863.

Polizza N. 428 di pari data, rappresentante un deposito di L. 24 fatto dal suddetto per la stessa causale.

Torino, 10 marzo 1866.

Il Direttore capo di divisione
CERESOLE.

Visto, *per l'Amministratore centrale*
GALLETTI.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TESORO DI FIRENZE

AVVISA

Che fu dichiarato lo smarrimento della quietanza rilasciata dalla tesoreria provinciale di Grosseto nel 2 luglio 1864 sotto il nº 90 a favore di Tosini Mario camarlingo del comune di Roccalbegna, per la somma di lire cinquanta e centesimi quaranta versate in conto entrate della Direzione generale delle contribuzioni dirette, esercizio 1863, diritti di compulsione dell'anno 1863.

Chiunque avesse rinvenuta la sovraindicata quietanza è invitato di farla pervenire subito all'Agenzia del tesoro della provincia di Grosseto, per essere consegnata alla parte.

A Firenze, il 12 aprile 1866.

V. PESCI.

NOTIZIE ESTERE

INGHILTERRA. — Abbiamo il piacere (scrive il *Times*) di annunciare che sta per aver luogo il matrimonio tra Sua Altezza Reale la principessa Maria Adelaide, figlia di Sua Altezza la duchessa di Cambridge e Sua Altezza reale il principe di Teck, figlio di S. A. R. il duca Alessandro di Würtemberg.

— Il solito banchetto annuo che suol darsi al lunedì di Pasqua, ma che quest'anno per ragioni particolari era stato differito, fu dato l'altra sera, a Mansion house.

Il pranzo fu per 300 invitati, tra i quali il duca di Cambridge, il ministro degli Stati Uniti, lord Lennox, Grant ecc. Il lord Mayor propose un brindisi alla regina, al principe di Galles, all'esercito e alla flotta.

Dopo il signor Mayor fece un lungo discorso diretto al ministro degli Stati Uniti nel quale ha parlato di Peabody il cui nome, ha detto, rimarrà sempre nell'animo del popolo inglese. La sua vita non sarà mai dimenticata; la sua sublime semplicità, il suo onore, il suo affetto. Giorgio Peabody mi assicurò che la lettera della regina era a lui più cara che tutti i titoli di nobiltà, quella lettera scritta dalla nostra sovrana per esprimere i sentimenti del popolo inglese. Toccò, deplorandola, della morte di Lincoln, ma disse che la Provvidenza vegliava sull'America. Adams, ministro d'America rispose ringraziando, e anche per le nobili parole dette per Peabody, il quale benchè americano può esser considerato inglese.

PRUSSIA. — Si scrive da Berlino 9 aprile:

Avrete saputo dal telegrafo che la Prussia ha provocato oggidì una seduta straordinaria della Dieta, e che vi ha proposto la convocazione di un Parlamento tedesco eletto per suffragio diretto, giusta la legge elettorale 29 marzo 1849.

Visto il rifiuto dei governi tedeschi, il conte Bismark ha fatto appello al popolo per ottenere quanto la Prussia si crede in diritto di dimandare.

Bisogna però dire che il Parlamento tedesco, che il conte Bismark vuol riunire in questo momento, non avrà ad occuparsi della riforma della costituzione della Confederazione tedesca, e che il conte Bismark non ha perduto il suo tempo a preparare un simile progetto.

Il conte Bismark è troppo pratico per poter essere un utopista: egli non intende inquietare i sovrani tedeschi nell'esercizio della loro sovranità per quanto riguarda l'amministrazione interna del loro paese.

Su questo terreno egli incontra bastanti dificoltà colla rappresentanza della Prussia: occupandosi di riforma egli non ha in vista che la riorganizzazione delle forze militari della Confederazione.

Sarà la Dieta tedesca quella che dovrà fissare il tempo della convocazione del Parlamento tedesco, ed intanto i governi tedeschi dovranno accordarsi fra loro circa alle proposte da farsi a questo Parlamento. Queste proposte avrebbero un carattere militare, e vi ha di che credere che si tratti di una organizzazione delle forze militari della Germania settentrionale sotto il comando della Prussia, e di una organizzazione delle forze militari della Germania meridionale sotto il comando della Baviera.

Non è duopo il dirlo, che le forze militari dei Ducati dell'Elba non potranno essere escluse da questo componimento.

Si dice inoltre che la Prussia farà a questo Parlamento da lei ideato una proposta speciale relativamente alla questione dei Ducati.

Rimane a sapersi sull'appoggio di quali governi tedeschi creda poter contare il conte Bismark. Si mettono in prima linea la Baviera, Baden, e gli Stati della Turingia.

Non si conferma la notizia data dalla *Gazzetta della Banca* che vengano armate le fortezze di Erfurt, Kustrin e Minden; non si tratterebbe che di un aumento d'artiglieria in quelle piazze. Si assicura del pari che non sieno state ultimamente ordinate altre misure militari.

Gli ordini stati dati il 27 e 29 marzo verranno ritirati tosto che l'Austria avrà contramandata la concentrazione delle truppe nella Boemia e nella Gallizia.

— Si legge negli *Annali Prussiani*, organo del partito moderato:

Abbenchè noi sappiamo quanto sarà terribile la lotta imminente, pure questo non basta per farci desiderare che venga evitata a spese del nostro onore. Nelle relazioni dei popoli fra loro è impossibile sceverare l'azione dello Stato da quella del governo che li rappresenta.

Noi desideriamo vivamente di vedere il fine di questo sistema di governo che attualmente ci regge, ma se il ministero Bismark avesse a cadere oggidì e gli succedessero altri ministri liberali, i quali volessero rinunziare alla annessione dei Ducati, ed alle condizioni del febbraio, lasciando, per amor della pace, i Ducati al principe Federico, noi lo riterremmo come una ritirata vigliacca ed umiliante, così come lo fu quella del 1850 a Olmutz.

E quand'anche non fosse mai parso ragionevole di servirsi dei Ducati per dar forza al più grande degli Stati tedeschi, anzichè aumentare il numero degli Stati secondari, noi arrossiremmo per la vergogna pensando che un governo prussiano possa rinunziare alla sua volontà proclamata in faccia all'Europa, di fronte ad un concentramento di truppe austriache.

Diciamo di più, se Dio ci avesse fatti profeti e se noi prevedessimo una cattiva campagna, per l'avvenire della nostra patria noi preferiremmo molte battaglie perdute ad una ritirata indegna che ci snerverebbe.

La Prussia non può pensare ad abbandonare lo scopo al quale essa tende; non si può trattare che di farla accettare ai nostri avversari facendo loro concessioni onorevoli.

Se non si arriva a questo risultato sarà fatto evidente che la casa di Habsburgo all'ingrandimento della Prussia preferisce la guerra in Germania; e sarà una prova che questa guerra non proviene già dall'arroganza prussiana, nè dalla leggerezza dei Signori, ma che era dimandata dall'interesse positivo del nostro Stato.

— Si scrive da Berlino alla *Corrisp. Havas*:

Evitando di pronunciarsi sul valore da attribuirsi all'articolo XI dell'atto federale, il conte di Bismark ha tolto all'Austria ogni pretesto per portare davanti alla Dieta di Francoforte la questione degli armamenti.

Tuttavia vi è di che temere che, malgrado tutte le dichiarazioni di pace, gli armamenti continueranno da una parte e dall'altra.

Giusta la nota del 6 aprile l'Austria, che era stata la prima ad armare, doveva pur essere la prima a disarmare; pare però che a Vienna non si sia punto disposti a mettersi su quella via.

Si può credere che se a Berlino si lamenta l'attitudine ostile del governo austriaco negli affari dei Ducati, a Vienna non si è meno irritati contro la politica seguita dalla Prussia nell'affare del trattato di commercio coll'Italia e nelle trattative fra il gabinetto di Berlino e quello di Firenze.

L'attitudine che prenderà l'Austria in risposta alla nota 6 aprile mostrerà quale sia la situazione rispettiva.

AUSTRIA. — Si legge nella *Wien. Presse*:

Se la risposta della Prussia è quale la fanno presumere gli organi officiosi di Berlino, bisognerà sottometterla alla Dieta federale, e formulare la proposta di mettere i contingenti federali sul piede di guerra.

Si dice che la Baviera formerà un esercito di 80 mila uomini, che potrà raddoppiarlo in caso di bisogno, e si sa che l'esercito bavarese ha i soldati più vigorosi, e migliori in guerra.

Anche il Würtemberg e gli altri Stati tedeschi fanno dei preparativi per far rispettare, quando fosse il caso, l'autorità della Confederazione tedesca.

La miglior risposta da darsi all'ultimo dispaccio-circolare della Prussia, che rappresenta la Dieta federale, fiacca, decrepita, ed incapace di vivere, deve stare nella prova reale data in questa crisi dalle potenze federali mostrandosi unite, energiche e forti.

La Prussia cesserà dal deriderle e trattarle con disprezzo il giorno in cui unite e dignitose le proveranno, anche coll'armi alla mano, che hanno diritto ad esistere politicamente.

— Si legge nella *Neu. Frei. Presse*:

Noi siamo d'opinione, che è venuto il momento di non più tollerare il linguaggio che si usa verso di noi. Una nuova nota al gabinetto di Berlino non servirebbe che a provocare nuove offese.

Della risposta della Prussia l'opinione pubblica in Germania, quella dell'Europa dedurranno che a Berlino non si pensa a mettersi

sulla retta via, e che si vuole lasciar correre le cose sino ad una rottura della pace.

Al nostro gabinetto non resta ormai altro a fare, che di portare la causa innanzi alla Dieta federale; fosse pure col pericolo di restare in minoranza.

Se la Prussia vi trova un *casus belli* che lo formuli, e che essa agisca di conseguenza. Di fronte al procedere della Prussia le risorse diplomatiche sono esaurite di fatto.

Il gabinetto di Berlino non solo ci ha provocati, ma egli mette avanti una pretesa il cui compimento varrebbe quanto voler annientare una delle condizioni essenziali dell'esistenza dell'Austria facendole rinunziare alla sua posizione in Germania.

Ben comprendiamo che la Prussia ambisca questo risultato; ma simili posizioni non si guadagnano col mezzo di trattative, nè le si comperano a danaro contante; non si acquistano che a prezzo di ferro e di sangue.

Il re Guglielmo ed il conte Bismark credono che la Prussia d'oggidì sia tale da poter sostenere una simile lotta?

La responsabilità della conseguenza cadrebbe su loro.

— Si legge nel *Debatte* di Vienna:

Torna difficile per noi il renderci un conto esatto di ciò che sentiamo leggendo il dispaccio della Prussia.

Noi non possiamo dire che sia il sentimento dell'inganno, perchè dal conte Bismark noi non speravamo nulla che potesse ispirarci speranze, e farci confidare nell'avvenire.

Noi non ci sentiamo neppure scossi nella fede che la Germania sarà preservata dalla guerra civile perchè se la pace è ancora possibile essa sarà conservata a dispetto del conte Bismark.

Noi siamo indignati del tono, del quale si compiace la nota prussiana.

Il linguaggio della risposta della Prussia ci induce ad astenerci dal parlar dettagliatamente di questo documento, perchè noi lo consideriamo come inconciliabile colla posizione e coll'onore dell'Austria.

— Il *Wanderer* dice:

Il sì o no che la Prussia sarà oramai costretta di pronunziare, saranno l'opera di fatti, non più di parole.

Che si batta arditamente la strada dalla quale non si avrebbe mai dovuto deviare, che si proclami la competenza della Confederazione tedesca, che si metta prontamente termine ad un inutile scambio di dispacci, il quale non fa che giovare ai piani dell'avversario.

Gli officiosi di Berlino hanno già da lungo tempo fatto dell'appello alla Dieta federale un *casus belli*.

Ebbene che si procuri alla Prussia questo caso di guerra sospirato.

Soltanto allora quando la lite sarà portata davanti all'unico tribunale competente, si vedrà se gli uomini che governano attualmente la Prussia tratteranno l'Austria come una potenza che sta per cadere.

Al punto al quale sono arrivate le cose, non si potrebbe pensare ad ulteriori transazioni, nè a tentativi di mediazione per parte delle potenze estere.

Quando l'onore dell'Austria è compromesso, la sola mediazione che convenga è la spada.

GERMANIA. — Si legge nella *Post Zeit.* di Francoforte:

Oggi ebbe luogo una seduta straordinaria della Dieta, nella quale la Prussia ha presentato una proposta di riforma federale.

Si assicura che i motivi di questa riforma sono esposti con molta diligenza: la proposta si diparte dalle deliberazioni del Congresso dei principi; rammenta i principii posti dalla Prussia nel settembre 1864, e riproduce una parte degli argomenti del dispaccio 24 ultimo marzo.

Insiste specialmente sulla costituzione militare della Confederazione la quale, nell'occasione della guerra danese, si mostrò insufficiente a soccorrere e proteggere la Prussia.

In tutti questi motivi i governi hanne ragione d'intendersi fra loro sui principii di questa riforma, e di sottoporli in seguito alle deliberazioni di un'assemblea eletta dal suffragio universale, dal momento che questa estensione del suffragio contiene in sè le garanzie dimandate dal principio conservatore.

La Prussia dimandò inoltre che la sua proposta fosse rinviata immediatamente ad una Commissione, ma questa proposta venne respinta all'unanimità, meno il voto della Prussia; ed invece si decise di comunicare la proposta a tutti i governi federali.

Ecco a tal proposito cosa porta l'estratto officiale delle deliberazioni della Dieta:

« La Prussia presenta la seguente proposta:

« Piaccia all'alta Dieta decidere che sarà convocata un'Assemblea sorta dalle elezioni dirette a suffragio universale di tutta la nazione, in un giorno da fissarsi in appresso ad oggetto di ricevere le proposte dei governi tedeschi riguardo ad una revisione della costituzione federale, e per deliberare su queste, ma che nell'intervallo di tempo, e sino alla riunione di questa Assemblea, i governi abbiano a concertarsi fra loro per determinare queste proposte. »

« La Dieta decide che questa proposta sarà comunicata immediatamente ai molto alti, ed alti governi, e che se ne occuperà conformemente al regolamento in una seduta, che dovrà aver luogo nella prossima settimana.

— La *Patrie* ha dal suo corrispondente di Francoforte il seguente sunto quasi testuale dell'esposizione dei motivi che precedono la mozione stata comunicata dalla Prussia alla Dieta di Francoforte:

Nella esposizione si ricorda innanzi tutto che da lungo tempo l'opinione nazionale ed i governi tedeschi sono d'accordo in proclamare la necessità di una riforma federale.

Questa unanime aspirazione ad un opera radicale (*durchgreifend*) di riforma ha trovata l'ultima ed importante sua espressione nel Congresso dei principi del 1863.

La Prussia, è vero, si vide forzata a non comparire a quell'adunanza, ma viste le conclusioni ivi adottate, essa ebbe cura di dichiarare fino d'allora quali fossero i principii in base dei quali riteneva efficace una riforma.

Da quel tempo gli avvenimenti politici fornirono nuovi argomenti della più grande evidenza per appoggiare la base di riforma.

La guerra contro la Danimarca provò che le attuali istituzioni non permettevano alla Confederazione di partecipare all'azione comune delle due grandi potenze.

Se in questa memorabile circostanza, unita l'Austria alla Prussia, la Confederazione si trovò ridotta all'inazione, quanto meno potrà essa intervenire con energia quando queste due potenze fossero divise.

Gli è soprattutto la riforma della costituzione militare federale (Bundskriegs-Verfassung) che la Prussia ha soventi volte, ma sempre invano, reclamata.

Quale ha funzionato sin oggi questa costituzione militare deve esser chiamata insufficiente più che mai alla sicurezza della Germania: essa non può nè proteggerla all'estero, nè garantire il mantenimento della pace all'interno nel caso di un conflitto fra le due grandi potenze.

Il fatto recente del rinvio della Prussia all'articolo 11 dell'atto federale, rinvio che servì per tutta risposta alla nota 24 marzo, prova che il giorno in cui si vedesse minacciata la Prussia si vedrebbe costretta a non contare che sulle sole sue forze.

Che se ella difatti si appellasse all'intervento federale (tribunal austregal) potrebbe benissimo accadere che le truppe prussiane si fossero trovate nella necessità di sostenere una intera campagna prima che per le interminabili lungaggini della procedura prescritta in simili casi fosse stata proferita una sentenza decisiva sulle differenze.

Di fronte alle potenze estere, colla loro organizzazione militare compatta, i vizii e le lagune pella costituzione militare della Confedederazione (Bunds-Kriegs Verfassung) provocherebbero nel caso di complicazione europea, pericoli ancor più gravi.

Infine indipendentemente da ogni considerazione politica e militare v'hanno molti altri bisogni nazionali i quali non possono venir soddisfatti per causa della costituzione federale.

Se ora si passa a domandare quale sia la migliore strada da prendersi per arrivare ad una riforma vitale, bisogna convenire che, dietro alle esperienze fatte sin oggidì dalla nazione tedesca, nè le trattative tra governo e governo, quando escludano il popolo, nè una assemblea popolare che escluda i governi valgono a sciorre il problema; a sciorre il quale si dimanda l'azione comune dei due elementi.

Quanto alla composizione dell'assemblea da riunirsi, la Prussia rimane fedele al suo punto di vista da lei già proclamato; essa respinge un Parlamento nel quale non sedessero che delegati dei diversi Stati, e propone una Costituente convocata sulle basi delle elezioni generali e dirette sulle basi dell'ammontare proporzionale della popolazione dei paesi confederati.

La Prussia desidera che da oggi sino al giorno da fissarsi, presto, per le elezioni, i governi trattino fra loro circa alle proposte che intendono sottoporre all'essemblea.

Limitandosi ad un circolo ristretto di proposte fondamentali, i governi avranno tutto il tempo bastante per arrivare ad un accordo comune.

Ma bisogna innanzi tutto fissare il tempo della riunione dell'assemblea costituente, perchè soltanto in questo sta la garanzia che almeno questa volta le trattative non si perderanno nell'infinito.

— Si legge nel *Times* dell'11 corrente:

Le comunicazioni sinora scambiate tra Vienna e Berlino pare che si dilunghino dallo scopo. Que'documenti serbano assoluto silenzio sul vero punto della questione. Nè il conte Karoji nè il conte Bismark fanno menzione dello Schleswig o dell'Holstein. Per quanto possiamo comprendere nel linguaggio o nell'argomento delle note, la differenza tra le due potenze consiste in un sentimento di mutua diffidenza. Entrambe dichiarano di non avere la più piccola idea di ostilità.

Questo modo di portare innanzi la controversia conviene ai propositi di tutte due le parti, perchè nissuna finora vuol parlare chiaramente della vera questione, che è lo Schleswig-Holstein, del quale, mentre l'Austria tiene una parte e la Prussia l'altra, l'ultima vorrebbe l'assoluto possesso. La piccola forza che occupa ora per l'Austria l'Holstein, potrebbe facilmente esser messa sotto dalla Prussia, e per non trovarsi sprovveduta in questo caso l'Austria ha concentrato i suoi soldati sui confini.

La vera questione è di sapere che cosa si appresta a fare la Prussia nei Ducati, e che cosa l'Austria è preparata a permettere. Fintanto che non vi sarà un vero accomodamento di questa lunga disputa, e la guerra è possibile, gli armamenti sono giustificabili da una parte e dall'altra. Se le due potenze vogliono scendere in campo, naturalmente si preparano per tempo, ma ciascuna vuole gettare sull'altra l'odio di aver tratto il primo colpo.

L'attitudine dell'Austria è abbastanza insolita, ci sia concesso dirlo, da produrre qualche imbarazzo a Berlino. Il Bismark può stupirsi che l'Austria, dopo essere andata tant'oltre con lui, nieghi ora, con tanta sicurezza, di andare più avanti. Forse egli ha passato il giusto limite nella pretensione e nelle minaccie, altrimenti l'Austria non avrebbe indietreggiato, e non solo il suo governo, ma anche il popolo. Forse essa aveva in sospetto, e si crucciava della politica prussiana sin dal principio; ma dopo che essa si unì alla Prussia di buon accordo con le sue armi per togliere alla Corona danese i Ducati; e questi non furono aggiunti con un nuovo principe alla Confederazione germanica, bisognava bene che andassero in potere delle potenze conquistatrici, e in ultimo sotto la sola Prussia. Potrebbe essere opportuno per questo momento di spartirsi temporaneamente la preda, e affidare l'occupazione dei Ducati ai due eserciti invasori, ma l'Austria non ha bisogno di territorio colà, e l'Holstein non è un possesso desiderabile nel suo concetto. Più presto o più tardi, come il Bismark dee aver pensato, l'Austria potrebbe voler lasciare la sua parte, non per nulla, ma per un equivalente in un modo o in un altro.

La Prussia sarebbe giusta in questo affare; il Bismark era pronto a sborsare all'Austria una bella somma; offriva da 7,000,000 o 8,000,000 di lire, e si teneva pronto a qualunque altra ragionevole proposta, di baratto o di vendita. Ma l'Austria ha rovesciato tutti i suoi disegni. Ossia che abbia risoluto di impedire l'ingrandimento della Prussia, ossia che l'audacia della sua rivale l'abbia offesa, è inutile per noi l'indagarlo; ma però sull'ultimo ha spiegato un sistema che è fatale alla espettazione della Prussia. Non concede più che i Ducati, mancando un pretendente legale, siano in potere de'conquistatori. Tratta la questione della successione come se fosse stata solamente sospesa, e contempla la possibilità di certe pretensioni a quel titolo. Finalmente parla di rimettere la disputa al tribunale della Confederazione germanica, cioè alla Assemblea che da primo, di concerto colla Prussia, aveva dichiarato di non voler consultare.

Ora la questione sta in questo: Fino a qual punto le due potenze sono decise di spingersi per sostenere le respettive loro domande? La Prussia chiararamente vuole lo Schleswig e l'Holstein. L'Austria domanda che i Ducati sieno dati alla Confederazione. Se la Prussia concede questo, concede tutto, ma è probabile che il Bismark non sia disposto a fare queste concessioni. Il suo concetto era di porre l'Austria in grande sollecitudine, di guidarla e insieme costringerla di accennarle con una mano, e atterrirla con l'altra. Ma troppo si spinse, e l'Austria minacciata della guerra, ne accettò subito il destino. Non poteva destreggiarsi per salvare quel manipolo del suo esercito che tiene nell'Holstein, poteva bensì minacciare la Silesia; quindi il concentramento di truppe sulle frontiere prussiane. I due governi rigettano l'accusa di essere vicendevolmente aggressori. Ma tutto questo è un discorso vuoto; in un modo o nell'altro deve venire il momento in cui la Prussia dovrà dire che cosa medita di fare dello Schelswig e dell'Hostein.

L'Austria ora pensa che la sua rivale vuole ghermire i Ducati, e si appresta alla guerra; la Prussia manca di animo per ora; ma se l'Austria perdura, fa mestieri alla Corte di Berlino o di metter da banda i suoi progetti o le speranze di pace.

DANIMARCA. — Si scrive da Copenaghen 6 aprile alla *Corresp. Havas*:

Il ministero degli affari esteri comincia a sentire il controcolpo delle riduzioni introdotte nel suo bilancio. Alla terza lettura del bilancio della guerra, il ministro ha presentato una lista di emendamenti; che se venissero adottati tutti annullerebbero tutte le risoluzioni state prese alla seconda lettura.

Il colonnello prussiano, signor Muten, è arrivato a Sonderbourg per ispezionare il terreno destinato ad erigere nuove fortificazioni. Oltre ai braccianti soldati sono stati presi altri due mila operai per acelerare il loro compimento. I Prussiani lavoreranno ugualmente giorno e notte per terminare i lavori incominciati nelle vicinanze di Kiel.

Si scrive dalla Fionia e dal Jutland che il governo prussiano fa colà grandi acquisti di cavalli che sono subito spediti alla loro destinazione.

RUSSIA. — Si legge nel *Kiewlanine*:

Gli stemmi della maggior parte delle città dei governi di Kiew, Podolia e Volinia rammentano la dominazione polacca in quelle contrade, ed il governo ha creduto necessario modificarli, giusta le attuali condizioni del paese.

Il giornale *Le Notizie universitarie* dice che il curatore *ad interim* del circondario universitario di Kiew in seguito ad un ufficio della cancelleria del governatore generale ha dimandato al Consiglio universitario che gli venisse assegnata una persona per formare i progetti degli stemmi in questione: il Consiglio ha deciso di sottopporre questa dimanda alle deliberazioni della facoltà storico-politica.

SAN DOMINGO. — Si legge nella *Patrie*:

Notizie di San Domingo del 15 portano che la rivolta scoppiata a San Juan de Cas Matas sul confine Haitiano era sedata.

Questa rivolta aveva prodotto una viva impressione a Portau Prince e senza la moderazione del generale Geffrard, e senza l'intervento dei consoli esteri avrebbe provocato delle gravi difficoltà fra l'Haiti e la repubblica di San Domingo.

TURCHIA. — Il *Levant Herald* ha da Costantinopoli 28 marzo:

La Porta ha deciso di mettere al completo il suo primo corpo d'armata, cioè aumentandolo sino a 25,000 uomini. Ahmet Pascià ha avuto gli ordini di vegliare alla coscrizione. Il secondo e terzo corpo sono a Schumla e Bitolia. La forza totale dei tre corpi è di 75,000, che può essere presto elevata a 200,000 aggiungendovi i *redifs* della seconda e terza categoria.

Il sultano sta per mandare all'imperator Napoleone un dono di otto bellissimi cavalli arabi della famosa razza di Dioff. Partiranno presto con il battello per Marsiglia.

Sabato mattina scoppiò un terribile incendio a San Mathias, nel quartiere di Sala Monastir, e accelerato da un vento di nord-est, imperversò per sei ore, malgrado di tutti gli sforzi per estinguerlo. Il resoconto officiale dice che andarono in cenere circa 1,300 fabbriche d'ogni genere come abitazioni, botteghe e caffè. Dicesi che si sviluppasse in un piccolo oratorio greco nel quale, innanzi alle immagini della Madonna, ardevano dei ceri.

ULTIME NOTIZIE

A proposito delle proposizioni fatte dalla Prussia alla Dieta di Francoforte la *Wien. Presse* dice:

Giusta la proposta della Prussia i governi sono chiamati a concertarsi e ad intendersela fra loro riguardo al progetto di riforma da presentarsi al Parlamento.

Un simile accordo è assolutamente inverosimile, e la Prussia potrebbe impedirlo.

Il Parlamento adunque non si riunirà, e la Prussia addosserà ad altri la colpa dello scacco subito dalla sua proposta nazionale.

Mettendo sul tappeto la riforma federale, la Prussia tende a disviare l'attenzione sulla questione dello Schleswig-Holstein e guadagnar tempo.

A fronte di questa manovra il còmpito dell'Austria è evidentemente tracciato.

L'Austria si mostrerà favorevole alla riforma su basi liberali, ed insisterà al tempo istesso sulla soluzione della questione del giorno.

— Sullo stesso tema leggesi nel *Vaterland*:

La proposta del conte Bismark è una mina di guerra per far saltare la Dieta federale.

Per suo evidente difetto di verità è una vera face incendiaria della politica del conte Bismark; e disgraziatamente è pure un indizio che il primo ministro prussiano vuole la guerra ad ogni costo.

È facile il prevedere quale sarà la sorte della sua proposta, che non potrà essere presa sul serio da nissuno in Germania, nemmeno da quelli del suo partito che essa vuol guadagnare.

La mozione verrà respinta, e la Prussia dichiarerà allora di torsi dalla Confederazione tedesca; passo questo espressamente proibito dal Patto federale.

Sarà l'equivalente di una dichiarazione di guerra.

— L'*Indépendance Belge* pubblica il testo della risposta del governo sassone alla circolare prussiana.

Il governo sassone protesta contro l'annessione dei Ducati, sia alla Prussia, sia all'Austria, ricordando a questo oggetto le dichiarazioni fatte antecedentemente dalle due grandi potenze tedesche alla Dieta ed alle conferenze di Londra. Combatte il timore di una aggressione per parte dell'Austria e conchiude che la Dieta deve pronunciarsi sulla condotta che dovranno tenere i governi tedeschi in caso di guerra.

— Si scrive al *Morning Post* da Parigi, 12 aprile:

Tutte le nuove fasi dell'imbroglio tedesco sono studiate con grande interesse a Parigi. L'Austria, la Prussia, la Confederazione germanica sono su tutte le bocche. Pochi credono alla guerra, ma molti presentono de'lunghi negoziati che terranno per lunga pezza sospesa e agitata l'Europa.

Il gabinetto prussiano ha sentito la determinazione della Sassonia e di tutti gli Stati minori di mettersi dalla parte dell'Austria. Il re Guglielmo ha ricevute molte lettere private di illustri personaggi che lo supplicano di non far la guerra. La Russia non la desidera nel centro d'Europa, e si crede che l'Inghilterra spera una soluzione diplomatica di tutte queste grandi difficoltà. Tutto questo fa effetto a Berlino.

Quei che hanno tenuto dietro alla politica tedesca ricordano che il re di Prussia non volle mandare il suo rappresentante a Francoforte nel 1863, ov'era l'imperatore d'Austria con 25 sovrani regnanti riuniti solennemente per tentare la riforma federale. La stessa causa che tenne allora in disparte la Prussia, esiste tuttavia.

La Prussia sa che sarebbe, come ora è costituita, in minorità nella Dieta. Se il suffragio universale dà la maggioranza alla politica prussiana, il Bismark otterrebbe tutto quello che vuole da un'altra via. Pure è cosa assai rassicurante che la Prussia si volga alla Dieta e alle riforme federali, anzichè minacciare l'Austria. E tale è la via che persone altolocate in Francia considerano come la migliore,

— Si legge nel *Times*, 12 aprile:

Ieri sera si adunò in *Saint-Martin's Hall* un *meeting* numerosissimo, e, dicesi tumultuoso e mal diretto, riunito dalla Lega nazionale per la riforma, per esaminare il *bill* della franchigia elettorale. Beal nel discorso d'apertura annunciò che se il *bill* che ora sta dinanzi al Parlamento fosse respinto, il popolo ne domanderebbe uno di maggiore estensione. Sostenne che le accuse lanciate da alcuni membri del Parlamento contro le classi operaie sono tanto confuse, quanto false. Affermò che nelle strettezze che vi furono alcuni anni sono, le classi operaie dimostrarono spiriti più elevati delle classi superiori, che non ha guari si volsero al Parlamento per la peste bovina.

Lord Elcho, interrotto ad ogni istante, parlò dicendo che rappresentava le opinioni degli operai di Londra; dichiarò che mai aveva pensato di vituperare gli operai, che rispettava altamente.

— Il *Morning Post* ha da Nuova York, 31 marzo:

Una deputazione di cittadini dello Stato della Nuova Jersey, tra i quali i senatori Wright e Rogers, andarono, il 28, dal presidente e gli presentarono un indirizzo di un gran *meeting* di Hudson. Esso conteneva dei ringraziamenti al presidente per la sua politica conservativa, e l'offerta di sostenerlo cordialmente nei suoi sforzi per ristaurare i pieni diritti di rappresentanza nel Congresso.

Il presidente ringraziò cordialmente. « Sono troppo vecchio, diss'egli, per tornare indietro, e penso che la mia politica è giusta; passi retrogradi non farò mai, e spero che la fiducia che in me avete riposta, non sarà mal collocata. Grazie vi sieno rese. »

I due rami del Congresso sono aggiornati per causa della morte di Salomone Foot, senatore di Vermont. Egli è compianto, perchè era amato anche dai suoi oppositori politici.

Oggi i capi feniani hanno avvisato tutti i loro oratori a non fare più in pubblico nissuna allusione ai loro disegni e alla loro politica. Qui si aspetta presto Stephens.

— L'*Overland China Mail* ha da Pechino 20 febbraio:

Si annuncia che in Pechino v'è molta apprensione in conseguenza de'Nienfei. Dicesi che sieno in via per la capitale, e che v'è nissun fiume importante tra la posizione che ora occupano e questa città. Dicesi che più di 3,000 Tartari, che prima erano sotto gli ordini di Sanko, hanno raggiunto gl'insorti.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Nuova-York, 4.

Un proclama di Johnson dichiara che l'insurrezione del Sud è terminata.

Il debito pubblico al primo aprile ascendeva a 2827 milioni di dollari.

Cotone da 39 a 40.

Altro della stessa data.

Si ha da Toronto che l'ordine di licenziare i volontari canadesi fu rivocato.

Continuasi a spedire truppe verso la frontiera.

Vienna, 14.

La *Gazzetta di Vienna* riconosce la necessità di una riforma federale; dice di attendere che la Prussia faccia proposte positive e dettagliate, prima di giudicare se esse convengano alla Germania; consiglia la Prussia d'inspirarsi dall'atto di riforma adottato dai sovrani a Francoforte nel 1863.

Londra, 14.

Continua la discussione sulla legge della riforma elettorale.

Berlino, 14.

Corre voce che Bismark e Roon riformeranno il gabinetto, introducendovi elementi liberali.

Un'altra voce farebbe credere che si stia trattando col principe di Hohenlohe per la ricostituzione del gabinetto.

Bukarest, 13.

Un affisso sottoscritto dai membri della Luogotenenza e dal ministero propone che sia nominato il principe Carlo di Hohenzollern a principe della Rumania, sotto il nome di Carlo I.

I membri della Luogotenenza ricevettero la migliore accoglienza nel loro viaggio in Moldavia.

Parigi, 14.

Chiusura della Borsa di Parigi.

	13	14
Fondi francesi 3 0/0	66 15	66 95
Id. 4 1/2 0/0	96 —	96 25
Consolidati inglesi 3 0/0	86 3/8	86 3/8
Cons. italiano 5 0/0 (in contanti)	53 15	54 25
Id. (fine mese)	53 10	54 40
VALORI DIVERSI.		
Azioni del Credito mobiliare francese	557	597
Id. italiano	—	—
Id. spagnuolo	305	330
Azioni strade ferrate *Vittorio Emanuele*	92	100
Id. Lombardo-venete	365	390
Id. Austriache	351	372
Id. Romane	77	80
Obb. strade ferr. Romane	120	124
Obbligazioni della ferrovia di Savona	—	160

Parigi, 15.

L'*Opinion Nationale* annunzia sotto riserva che la Francia non è riuscita nei suoi tentativi onde produrre un accordo fra l'Austria e l'Italia, avente per base il riscatto della Venezia.

Bruxelles, 15.

L'*Indépendance Belge* annunzia che l'Austria abbia fatte proposte confidenziali a Berlino per un reciproco e simultaneo disarmo.

Londra, 15.

L'epizoozia è molto diminuita.

Bukarest, 15.

Sono incominciate le operazioni del plebiscito per l'elezione del principe di Hohenzollern. Esse termineranno fra 6 giorni.

Madrid, 15.

Fu adottato l'articolo primo della legge contro la stampa con 139 voti contro 19.

Vienna, 15.

La *Gazzetta Austriaca*, rispondendo ai giornali prussiani, nega che sia stata decisa la mobilizzazione totale o parziale dell'esercito; assicura che non venne richiamato un solo soldato in congedo.

TEATRI

TEATRO PAGLIANO — Riposo.

Martedì, 17, prima rappresentazione del classico lavoro di Mozart: *Don Giovanni*.

TEATRO MECCANICO in piazza Madonna — Rappresentazione tutti i giorni.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Dal Real Museo di Fisica — Firenze 14 aprile 1866.

Barometro alto e stazionario. Temperatura e umidità leggermente accresciute. Nuvole e nebbia nel settentrione. Mare tranquillo. Vento debole e vario.

Barometro sempre alto e stagione stazionaria nel settentrione d'Europa, in Francia, nelle Isole Britanniche e in Ispagna. Calma generale nell'atmosfera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Museo di Fisica e di Storia Naturale di Firenze.

Nel giorno 14 aprile 1866.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare	mm 758,4	mm 757,8	mm 757,5
Termometro centigrado	16,5	21,5	15,0
Umidità relativa	90,0	77,0	85,0
Stato atmosferico	sereno nebbia	nuvolo sereno	nuvolo sereno
Vento direzione	E	O	O
Vento forza	debole	debole	debole

Temperatura { Massima + 25,0 / Minima + 10,5 }

Minima nella notte del 15 + 12,5

FRANCESCO BARBERIS, *gerente*.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE GABELLE

AVVISO.

Si notifica che ad 1 ora pomeridiana del giorno 14 del mese di maggio 1866 sarà tenuto presso la Direzione generale delle gabelle sedente in questa città nell'edificio dell'Esposizione fuori di porta al Prato un incanto a partiti segreti per la somministrazione:

di 4500 quintali di tabacco d'Alsazia

» 2800 quintali di tabacco di Russia in foglie dette *Saratoff*

L'appalto sarà diviso in tre lotti: il primo lotto sarà formato di mille cinquecento quintali di tabacco di Alsazia denominato *Cuba Europea*, e dovrà essere consegnato franco di spese per l'Amministrazione nei locali della manifattura dei tabacchi di Bologna entro il mese di dicembre dell'anno corrente.

Il secondo lotto formato di 3000 quintali di tabacco d'Alsazia propriamente detto, dovrà essere trasportato franco di spese nei depositi dell'Amministrazione in Sampierdarena entro il primo trimestre 1867.

Il terzo lotto consistente in 2800 quintali di tabacco di Russia in foglie dette *Saratoff*, verrà pure trasportato franco d'ogni spesa entro il primo trimestre 1867 nei depositi dell'Amministrazione in Sampierdarena.

La qualità dei tabacchi è rappresentata dai tipi appositamente formati dall'Amministrazione, i quali potranno ispezionarsi presso le manifatture di Torino, Napoli, Firenze e presso il magazzino di deposito dei tabacchi greggi in Sampierdarena.

L'assortimento del 1° lotto viene stabilito nella proporzione di

Quintali 1000 di foglie conformi al tipo A N° 1
» 500 . . . . » B » 2

Quello del 2° lotto nella proporzione di

Quintali 1800 di foglie conformi al tipo T N° 1
» 1200 . . . . » T » 2

Quanto al 3° lotto l'assortimento viene determinato sulla base di

Quintali 800 di foglie conformi al tipo A
» 2000 . . . . » B

Il deliberamento seguirà su quegli esemplari dei tipi stessi che saranno deposti sul tavolo della Commissione all'aprirsi della seduta.

Le offerte per essere valide dovranno

1° Essere stese sopra carta da bollo da una lira in conformità del modello annesso al quaderno d'oneri in data 28 marzo 1866.

2° Esprimere in tutte lettere i prezzi richiesti per ciascuna qualità a norma dei tipi non che il prezzo medio risultante dall'applicazione dei prezzi parziali alle proporzioni di quantità assegnate a cadaun tipo.

3° Essere garantite fino alla concorrenza dell'importo del 5 per cento del montare di ciascun lotto mediante deposito in numerario od in buoni del Tesoro, ovvero in rendita 5 per cento inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

L'offerente dovrà inoltre sottomettersi all'osservanza dei patti e delle condizioni indicate nel quaderno d'oneri precitato, che si potrà ispezionare presso la Direzione generale predetta, le Direzioni compartimentali delle gabelle, non che presso i Consolati di S. M. a Londra, Parigi, Marsiglia, Mannheim, Brema ed Amburgo.

A quelli la cui offerta non sarà stata accettata verrà subito restituito il deposito. Quello del deliberatario sarà trattenuto sino al momento della prestazione della cauzione stabilita dall'articolo 22 del capitolato d'oneri sopra menzionato.

Gli offerenti aventi il loro domicilio fuori del Regno dovranno inoltre nelle loro offerte indicare una buona ed accreditata Casa di commercio stabilita, nello Stato e di aggradimento dell'Amministrazione colla quale possano trattarsi tutti gli oggetti della fornitura.

L'appalto sarà tenuto sotto l'osservanza delle norme e formalità stabilite dal regolamento sulla Contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 13 dicembre 1863.

L'appalto sarà definitivo, epperciò non si farà luogo alla pubblicazione della scadenza dei fatali pel miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Le spese relative alla stipulazione del contratto saranno a carico del deliberatario tranne la tassa di registro da cui è esente per legge.

Firenze, addì 29 marzo 1866.

Pel direttore generale delle gabelle
Il direttore capo della 3ª divisione
Turconi.

CONDIZIONI NORMALI

per l'esecuzione delle forniture del tabacco in foglie d'Europa da somministrarsi alle manifatture del Regno d'Italia

Art. 1.

Il tabacco da somministrarsi dovrà, sotto pena di rifiuto, essere conforme ai tipi sui quali venne pronunziato il deliberamento.

Non sarà accordato alcun aumento di prezzo per il tabacco superiore ai tipi, nè potrà l'imprenditore sotto alcun pretesto ritirare, vendere o cedere ad altri alcuna parte delle provviste giunte nei porti per l'esecuzione del contratto.

Art. 2.

I tabacchi saranno sbarcati ed introdotti nei magazzini che sono indicati nell'avviso d'asta, a rischio e spese dell'imprenditore, e di mano in mano che verranno in questi trasportati, gli agenti dell'amministrazione procederanno alla verificazione della condizione esterna ed alla pesatura dei colli, coll'assistenza del fornitore o del suo rappresentante.

Qualora giungessero ad un tempo molte navi cariche di tabacchi, si procederà allo sbarco di queste, seguendo l'ordine dell'arrivo, senza che l'amministrazione possa essere tenuta risponsabile dei ritardi che fossero per derivare.

Art. 3.

Le provviste consegnate rimarranno in deposito per conto, rischio e pericolo dell'imprenditore sino a tanto che verranno definitivamente accettate.

Le partite accettate andranno esenti dai dritti di magazzinaggio e dalle spese di campionatura; per quelle che venissero rifiutate l'imprenditore dovrà sottostare al pagamento dei dritti e delle spese suddette.

Art. 4.

Le consegne dovranno essere effettuate nella quantità ed alle epoche prestabilite dall'amministrazione, salvo gli impedimenti derivanti dai casi di forza maggiore.

All'infuori degli espressi casi di forza maggiore non sarà ammessa alcuna altra eccezione per avvenimenti preveduti od impreveduti, ordinari o straordinari, particolari o generali, sia per fatto, sia per legge.

Art. 5

Nell'atto dell'immissione dei tabacchi in magazzino, dopo la verificazione delle condizioni esterne e pesatura dei colli stabilita dall'art. 2, gli agenti dell'amministrazione procederanno all'estrazione dei campioni in presenza dell'imprenditore o del suo rappresentante.

Questi impiegati faranno dapprima aprire i colli per esaminare accuratamente le parti esterne del tabacco e riconoscere se presentino traccie di avaria o di guasto, nel qual caso ne sarà interamente estratta la parte danneggiata che sarà dedotta dal peso primitivo del collo.

Aperto quindi il collo stesso in tre sezioni differenti, di cui due alle estremità ed una al centro, ne faranno estrarre i mazzi necessari per rappresentare esattamente la qualità media del tabacco.

I mazzi estratti dalle tre sezioni saranno riuniti per formare il campione. Quelli estratti dal centro saranno collocati nel mezzo del campione.

Se la qualità del tabacco non sarà conforme in tutte le parti del collo, si aprirà una quarta sezione, scegliendo il punto che presenterà le foglie meno buone per estrarne i mazzi da aggiungersi al campione.

Saranno sovrapposte a ciascun campione la marca, contromarca e numero del collo a cui appartiene.

Art. 6.

I campioni estratti saranno messi in casse in presenza del deliberatario o del suo rappresentante per essere spediti, a spese dell'amministrazione, a quella manifattura che sarà dalla medesima indicata.

Art. 7.

L'operazione del campionaggio verrà comprovata mediante processo verbale, nel quale sarà indicato il peso lordo di ciascun collo, non che quello delle foglie estratte o tagliate in causa di guasto naturale, o di avaria, e per ultimo il peso netto desunto dall'applicazione della tara reale.

Questa tara verrà stabilita sul peso di dieci per cadun centinaio d'invoglie.

Art. 8.

I colli che nell'atto del campionamento presentassero un principio di fermentazione, o che potessero far temere un'alterazione più o meno prossima, si noteranno nel processo verbale coll'indicazione - *da verificarsi*.

Quelli dai quali si dovesse estrarre per bagnamento od avaria più di un quarto del tabacco contenutovi, non che quelli le cui parti danneggiate non potessero essere tolte per essere sparse internamente su diversi punti verranno bensì descritti nel processo verbale di campionamento, ma non se ne estrarranno i campioni, non dovendo essere ricevuti in conto della provvista contrattata.

Art. 9.

Saranno a carico dell'amministrazione le spese che si riferiscono alla suddetta operazione, escluse però quelle concernenti i colli rifiutati, i quali si dovranno estrarre dai magazzini nel termine di un mese dalla data del notificato rifiuto.

Art. 10.

I campioni saranno esaminati da una Commissione composta di tre periti scelti dall'amministrazione, coll'intervento di altri funzionari che piacesse a questa di designare.

Il fornitore, per regola, non può assistere alla perizia; tuttavia dietro di lui domanda potrà l'amministrazione permettere che vi stia presente, a condizione per altro che non abbia a prendere, nè direttamente, nè indirettamente, ingerenza nella medesima od influire in qualsiasi modo sul voto dei periti.

Egli dovrà per conseguenza rimettersi pienamente alla decisione della Commissione di perizia, rinunciando ad ogni appello.

Potrà tuttavia l'amministrazione, sopra fondati richiami di esso, ovvero nel proprio interesse, far procedere ad una controperizia che sì nell'uno come nell'altro caso sarà definitiva ed inappellabile.

Art. 11.

Le casse contenenti i campioni estratti dalle provviste consegnate verranno aperte in presenza del deliberatario o del suo rappresentante. Se questi, invitato regolarmente due volte, coll'intervallo di dieci giorni dal primo al secondo invito, non comparisse, l'apertura delle casse dei campioni si farà anche in sua assenza.

La verificazione dei campioni sarà operata seguendo l'ordine, nel quale furono estratti, per evitare ogni scelta tendente a far preventivamente periziare i campioni di qualità inferiore.

Art. 12.

I campioni saranno confrontati coi tipi stabiliti per base della fornitura.

Se verranno dichiarati identici e della stessa natura, o di qualità equivalente, sarà pronunciata l'accettazione dei colli dai medesimi rappresentati. Nel caso contrario i tabacchi offerti saranno rifiutati.

Se fra i campioni ammessi come conformi ai tipi se ne trovassero alcuni che dessero indizio di una prossima alterazione nei colli dai quali furono estratti saranno questi dichiarati *da verificarsi*, affinchè siano nuovamente esaminati all'epoca del definitivo ricevimento della provvista.

Art. 13.

Avvenendo che i tipi, coi quali devono essere confrontate le provviste, avessero sofferto un grave deterioramento in modo da non poter più rappresentare il loro vero carattere primitivo, l'Amministrazione farà procedere d'accordo ed in presenza del deliberatario alla formazione di nuovi tipi in base alla classificazione dei tipi precedenti.

Art. 14.

I tabacchi che, nell'ordine delle qualità rappresentate dai tipi, saranno riconosciuti inferiori alla prima qualità e superiori alla seconda, saranno classificati nella seconda qualità, quelli inferiori alla seconda e superiori alla terza saranno collocati nella terza, e quelli finalmente che saranno dichiarati inferiori alla terza saranno rifiutati, salva l'eccezione portata dall'articolo seguente.

Art. 15.

I colli rifiutati perchè contenenti tabacco inferiore all'infimo dei tipi, potranno essere accettati nel limite del 10 per cento sulla quantità da fornirsi dello stesso tipo, semprechè la qualità inferiore non ecceda la misura d'un terzo del collo, e possa essere adoperata senza pregiudizio della fabbricazione.

In tal caso la qualità inferiore sarà pagata col diffalco del 20 per cento sul prezzo convenuto per il tipo inferiore.

Art. 16.

La classificazione d'ogni collo di tabacco nel confronto coi tipi sarà fatta per terzi seguendo il sistema di compensazione.

Le frazioni inferiori ad un terzo non saranno calcolate.

Art. 17.

Benchè i tabacchi di cadun tipo non debbano essere accettati se non nella proporzione della quantità da somministrarsi, l'Amministrazione potrà, se lo giudicherà conveniente, ricevere sia in più sia in meno per cadun tipo sino alla concorrenza del 10 per cento ed al prezzo convenuto pel tipo rispettivo.

Se l'esuberanza in una classe inferiore supererà il 10, ma sarà inferiore al 20 per cento, l'Amministrazione potrà ricevere anche questa quantità eccedente e dispensare proporzionalmente il fornitore dalla somministrazione della convenuta qualità superiore; ma in tal caso la quantità esuberante il 10 per cento si pagherà col diffalco del 10 per cento sul prezzo fissato per la classe a cui appartiene il tabacco in più ricevuto.

Ove si abbia nelle classi inferiori una esuberanza maggiore del 20 per cento il tabacco esuberante tale limite massimo, e così pure il tabacco giudicato fuori classe, verrà inesorabilmente rifiutato, ferma la sola eccezione portata dall'articolo 15.

Art. 18.

Il fornitore dovrà sostituire al tabacco rifiutato altro di buona qualità, e la surrogazione avrà luogo nel termine di tre mesi dalla data del notificato rifiuto.

Art. 19.

Compiuta la perizia, i campioni dei colli riconosciuti ammissibili saranno di nuovo chiusi in casse debitamente suggellate e piombate per guarentirne l'identità e servire di base per il ricevimento della provvista.

I colli da verificarsi secondo i casi previsti dagli articoli 8 e 12 saranno nuovamente aperti ed esaminati.

Se risulterà da questo esame che abbiano sofferto o siano per subire un'alterazione, a cui si possa ovviare coll'immediato impiego del tabacco, potranno acquistarsi verso una riduzione di prezzo che verrà stabilita dall'Amministrazione.

Se però l'alterazione sarà tale che il tabacco non possa essere utilizzato senza pregiudizio della fabbricazione, i colli suddetti verranno rifiutati.

Art. 20.

I pagamenti saranno effettuati in contanti e senza sconto in moneta avente corso nella tariffa del Regno; e ciò dopo che sarà stata pronunziata la definitiva accettazione delle partite, e nel tempo necessario per la spedizione del mandato in via regolare a norma delle discipline vigenti in proposito ne Regno.

Art. 21.

L'imprenditore, nel caso in cui non avesse consegnato il tabacco alle epoche stabilite, o se, rifiutato una volta in tutto od in parte, non lo consegnasse nel tempo fissato dall'art. 18, o se venisse anco questa seconda volta rifiutato, pagherà all'Erario nazionale per la qualità e quantità del tabacco mancante un indennità del 20 per cento sul prezzo contrattuale, e ciò dietro semplice intimazione, senz'obbligo di alcuna citazione giudiziaria od altro atto legale qualsiasi per costituirlo in mora.

L'Amministrazione avrà poi la facoltà a sua scelta o di provvedere il tabacco mancante acquistandolo a conto e rischio dell'imprenditore, oppure d'ingiungere a quest'ultimo di fornirlo nel termine di tre mesi dalla data dell'intimazione.

Nel primo caso l'imprenditore sarà tenuto a rimborsare all'Erario la maggiore spesa che avesse incontrato, e ciò dietro semplice richiesta accompagnata da analogo deconto, e senza obbligo di alcuna citazione giudiziaria, od altro atto legale qualsiasi per costituirlo in mora. Nel secondo caso, ove il tabacco non fosse consegnato allo spirare dei tre mesi, o se consegnato fosse rifiutato, l'imprenditore pagherà ancora una seconda ed ultima volta un'indennità nella misura ed alle condizioni indicate nel primo alinea del presente articolo.

Quante volte però, sia all'epoca delle consegne, sia a quella dipendente dalla proroga di tre mesi di cui nel presente articolo, potrà giustificare per mezzo di lettere di vettura, polizze di carico, contratti di noleggio, od altri documenti in uso nelle spedizioni, di avere avviato per via di mare o di terra il tabacco alla destinazione indicata nell'avviso d'asta trenta giorni prima della scadenza delle epoche sopraindicate, si sospenderà provvisoriamente la riscossione delle indennità e dalla stessa sarà definitivamente liberato solo allorquando avrà consegnata la merce in ritardo, qualora questo ritardo sia limitato al periodo della più stretta necessità, ovvero quando avrà legalmente comprovata la perdita del tabacco per sinistri di mare od altri avvenimenti di forza maggiore a lui non imputabili.

Art. 22.

Per garanzia dell'adempimento dei patti e delle condizioni sovra espresse il fornitore si obbligherà di rispondere con tutti i suoi beni presenti e futuri.

Inoltre presenterà una cauzione corrispondente al 30 per cento del costo totale della fornitura o in contanti o in titoli di rendita al 5 per cento inscritta sul Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia calcolati al valor nominale, ovvero mercè la garanzia solidaria di una Casa di commercio notoriamente solvibile, dimorante nel Regno e di piena fiducia dell'Amministrazione.

Se diversi individui assumessero in società la fornitura, essi dovranno rendere ciò noto e risponderne solidariamente, e l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi sì all'uno che all'altro dei soci in tutti gli oggetti di esecuzione del contratto.

Qualora non venisse prestata la cauzione anzidetta entro quindici giorni da quello della notificazione dell'accettazione dell'offerta, l'Amministrazione potrà dichiarare l'incameramento del fatto deposito, oppure stipulare a danno, spese e pericolo del deliberatario un nuovo contratto per la fornitura da lui assunta.

Art. 23.

Ogni contestazione che potesse insorgere rispetto alla vera significazione o interpetrazione del presente capitolato, o sull'esecuzione della fornitura, sarà sottomessa al giudizio di tre arbitri da eleggersi uno dall'Amministrazione, l'altro dall'imprenditore, e il terzo sarà un funzionario della Corte d'appello della Capitale che verrà nominato dal presidente della Corte stessa.

Il giudizio che verrà dai medesimi pronunziato sarà definitivo ed inappellabile.

Firenze, addì 28 marzo 1866.

Il direttore generale
Cappellari.

MODELLO DI SOTTOMISSIONE

TABACCO IN FOGLIA *di*

. . . . lotto

SOTTOMISSIONE

Contenente l'offerta per la somministrazione di . . . .
colli di tabacco in foglie di . . . .

I . . . sottoscritt . . . negoziant . . . a . . . . . avendo piena cognizione di tutto quanto trovasi espresso nel quaderno d'oneri ed avviso relativi all'appalto fissato dalla Direzione generale delle gabelle pel . . . dichiar . . . di obbligar . . . senza riserva alcuna di somministrare a . . . . ai patti e condizioni in essi contenuti quintali metrici . . . . . di tabacco in foglia di . . . . . . conformi ai tipi . . . predisposti dall'Amministrazione e da . . . pienamente esaminati ed accettati, al prezzo per cadun quintale metrico netto

di lire . . . . per il tabacco del tipo
di » . . . . per quello del tipo
di » . . . . per quello del tipo

ed in media, dappresso le proporzioni di quantità da somministrarsi per cadun tipo, al prezzo di lire . . . . . . egualmente per cadun quintale metrico netto, posto franco di spese nel . . . . suddett . . .

Per garanzia della presente sottomissione deposit . . . . la somma di lire . . . . . . in . . . . . .

Dichiar . . . per l'esecuzione del contratto di far elezione di domicilio a . . . . . contrada . . . . . . numero . . . piano . . .
. . . . . . addì . . . . 18 . . .

878 **Firma del sottomissionario.**

STRADE FERRATE ROMANE

— Sezione *Nord* —

(già Società della Strada Ferrata Maremmana)

AVVISO.

In ordine alla convenzione del 22 giugno 1864 stata approvata con legge de' 14 maggio 1865, ed alle deliberazioni prese dalla Commissione mista della nuova Società delle Strade Ferrate Romane nel dì 23 marzo 1866, e dal Consiglio di Direzione della già Società della Strada Ferrata Maremmana nel dì 9 aprile corrente, questa Società, come già lo era in diritto, è rimasta sciolta e risoluta di fatto, ed il di lei patrimonio ed Amministrazione sono rimasti trasfusi nella nuova Società delle SS. FF. Romane, la quale ne assumeva la consegna con deliberazione del suo Consiglio Dirigente del dì 10 aprile andante.

I sottoscritti, nella respettiva loro qualità, si danno premura di far noto pubblicamente quanto sopra, invitando tutte le persone che hanno avuto ed hanno interesse colla già Società della Maremmana, a rivolgersi d'ora innanzi alla Direzione delle Strade Ferrate Romane, sezione Nord, residente in Firenze, dove si eseguirà pure il cambio delle poche residuali cartelle di Azioni di godimento della cessata Società della Strada Ferrata Maremmana con le Azioni della Società delle Strade Ferrate Romane, essendo cessata la Direzione della già Società della Maremmana residente a Livorno.

Il suddetto cambio di Azioni si eseguirà dalla Direzione delle Strade Ferrate Romane, sezione Nord, nei giorni di **Lunedì** e **Venerdì** purchè non festivi, ed escluso il dì 10 e 25 di ogni mese, dalle ore 10 antimeridiane alle ore 3 pomeridiane, cominciando dal dì 20 del corrente mese.

Firenze, 14 aprile 1866.

Il Direttore degli Affari sociali delle Strade Ferrate Romane (Sezione Nord).
G. Morandini.

Il già Consigliere Direttore della Società della Strada Ferrata Maremmana.
944 **T. Mangani.**

TONTINE ITALIANE già SARDE

autorizzate con Reali Decreti 16 *dicembre* 1852; 28 *giugno* e 18 *ottobre* 1863
fondate ed amministrate
dalla Compagnia di Assicurazioni Generali in Venezia

L'Assemblea generale ordinaria composta degli ottanta maggiori soscrittori, prescritta dall'articolo 60 dello Statuto, è convocata pel 29 *aprile ed un'ora pomeridiana*, nell'ufficio della Società in Torino, via di Po, n° 1, piano nobile.

L'ordine del giorno è il seguente:

1° Comunicazione del rapporto che faranno la Compagnia amministratrice ed il Consiglio di sorveglianza sulle operazioni della Società a tutto marzo 1866;
2° Nomina dei membri del Consiglio di sorveglianza in rimpiazzo degli uscenti a tenore dell'articolo 52.

L'Assemblea generale non sarà legalmente costituita se non interveranno almeno 40 dei soscrittori convocati.

I soscrittori assenti da Torino potranno farsi rappresentare mediante semplice lettera, non però da *agenti*, *impiegati* od *altri interessati* della Compagnia amministratrice, che non possono far parte dell'Assemblea stessa, a mente dell'articolo 50 dello Statuto.

Torino, li 12 aprile 1866.

Visto: Il Presidente del Consiglio di sorveglianza EDOARDO DI MONTARIOLO. — Il Procuratore speciale per l'Amministrazione delle Tontine Italiane FEDERICO TIVOLI.

947

OPERA PIA BAROLO

834

AVVISO D'ASTA.

Nel giorno di giovedì 19 aprile 1866 alle ore 9 del mattino in Torino e nel palazzo Barolo, via delle Orfane, n° 7, si esporrà in vendita all'asta pubblica la villa Barolo, sul colle di Moncalieri, composta di case civili e rustiche con cappella, parco e beni coltivi della totale superficie di ettari 6 67, pari a giornate 17 circa, formanti un lotto sul prezzo d'asta di . . . . . . L. 60000

Successivamente si esporranno in vendita i seguenti altri lotti di beni separati, cioè:

Lotto 2° — Campo regione Mongina, di are 29 42, sul prezzo d'asta di » 1000
Lotto 3° — Campo regione Fravosio, di are 37 38 . . . . » 1158
Lotto 4° — Bosco regione Moncalvo, di are 16 . . . . » 192
Lotto 5° — Bosco regione Pescassa, di are 159 54 . . . . » 1196

Il piano dimostrativo, l'inventario dei mobili e le condizioni della vendita sono visibili nella segreteria dell'Opera pia Barolo nel detto palazzo proprio.

EDITTO.

D'ordine dell'ill.mo sig. Vincenzo Pallavicini, giudice delegato al fallimento di Luciano Eymard, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo, a presentarsi la mattina del dì 26 aprile stante, a ore 11 precise, avanti del suddetto signor giudice delegato nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di questa città ff. di tribunale di commercio, per presentare la nota prescritta dall'articolo 480 del Codice di commercio toscano, da servire alla nomina del sindaco o sindaci provvisori, in difetto di che il tribunale procederà d'uffizio alla nomina stessa.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 12 aprile 1866.

946 G. Manetti.

AVVISO.

Firenze, li 3 aprile 1866.

Il signor Salomone Pisa di Ferrara, negoziante domiciliato in Firenze, rende noto che fino dal mese di ottobre 1865, ha attivato in Firenze, in via dei Tavolini, n° 7, un traffico di ferrarecce, chincaglie e ottonami a suo esclusivo conto e direzione; e che tale traffico è affatto indipendente da rapporti commerciali e comunione d'interessi con altre case di negoziazione congenere, ed in ispecie dalla Casa di commercio M. Aron Pisa di Ferrara come da regolare atto di convenzione del dì 18 settembre 1865.

908 Avv. Antonio Lodoli, proc.

EDITTO.

D' ordine dell' illustrissimo signor Massimo Freccia, giudice delegato al fallimento di Giuseppe Pierozzi, sono invitati tutti i creditori del fallimento medesimo, a presentarsi la mattina del dì 23 aprile corrente, a ore 11, nella Camera di consiglio del tribunale civile e correzionale di questa città ff. di tribunale di commercio, onde procedere avanti di esso signor giudice delegato e del sindaco provvisorio alla verificazione dei loro titoli di credito.

Dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale.

Firenze, li 14 aprile 1866.

915 G. Manetti.

DIFFIDAMENTO.

La sottoscritta dichiara che non pagherà mai qualsiasi debito contratto dal suo figlio Alfonso.

Contessa Elisa Pomarè nata Ricaldone.

Fossano, addì 12 aprile 1866. 940

NOTIFICAZIONE.

Essendo stato smarrito il Dietim n° 77 portante interesse [illegible] annesso alle azioni della Cassa sociale di prestiti e risparmi in Milano, ivi n° 5503 al 5552, si diffida il pubblico a considerarlo come di niun valore.

921 *La Direzione generale.*

FIRENZE — Tip. Botta.